

I BENI DI INTERESSE PUBBLICO  
NELL'ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA

a cura di  
LUIGI GAROFALO

tomo secondo



JOVENE 2016

LORENZO FRANCHINI

LA TUTELA DEI BENI IMMOBILI PRIVATI DI INTERESSE  
STORICO-ARTISTICO NELL'ESPERIENZA ROMANA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'età preclassica e classica. – 3. L'età postclassica. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa.*

Come noto, nel diritto moderno i beni culturali – detti tali in quanto «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico»<sup>1</sup> – godono di una particolare tutela, anche in attuazione di precise disposizioni costituzionali<sup>2</sup>. Il fatto che tali beni siano attualmente nella proprietà di privati non fa venir meno l'interesse pubblico alla loro corretta preservazione, tanto che, come si sa, possono essere sottoposti a vincolo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, mediante un provvedimento che, dichiarando quell'interesse come sussistente<sup>3</sup>, limita sensibilmente i poteri del proprietario.

La materia, che è oggi regolata dal decreto legislativo 22 gennaio

---

<sup>1</sup> Artt. 2 e 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), d'ora in avanti citato, in nota, come c.b.c.

<sup>2</sup> Si tratta principalmente, come si sa, dell'art. 9 Cost., ma si veda anche l'art. 117, riguardo alla legislazione esclusiva dello Stato in materia. Sul punto ha ultimamente svolto una significativa riflessione, dorata di una premessa storica, S. SETTIS, *La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l'art. 9 Cost.*, Napoli, 2008; v. anche, dello stesso autore, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012, 82 s. e 129 s.

<sup>3</sup> V. artt. 13 e 14 c.b.c.

2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali)<sup>4</sup>, interessa qui soprattutto in rapporto al regime degli edifici, che del resto vanno protetti nella loro integrità anche quando la loro struttura stabilmente ospiti altre opere d'arte: per questo ai proprietari s'impone non solo il dovere di non «distruggerli, danneggiarli, adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico»<sup>5</sup>, o ancora quello di conservarli con «una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro»<sup>6</sup>, ma anche il divieto di «disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista»<sup>7</sup>, oltre al dovere di garantire l'apertura al pubblico degli immobili secondo modalità concordate con l'amministrazione, quando questa abbia cofinanziato l'intervento conservativo<sup>8</sup>. Ogni violazione del regime sopra descritto, gravante sui proprietari delle c.d. Dimore storiche<sup>9</sup>, che non sia autorizzata dall'amministrazione competente (ossia, in genere, una delle Soprintendenze operanti sul territorio nazionale)<sup>10</sup>, comporta l'applicazione di sanzioni anche gravi, di natura amministrativa o penale<sup>11</sup>.

Ebbene, c'è da chiedersi se nell'esperienza romana sia mai esistito nulla del genere. La questione posta è molto delicata perché si presta, anche in questa sede, ad essere confusa con altre. Qui non si tratta di interrogarsi se i Romani in generale abbiano o meno, soprattutto a partire dall'epoca in cui vennero a contatto col mondo greco, sviluppato un proprio senso dell'arte o comunque apprezzato il valore in sé di

<sup>4</sup> Esso ha sostituito la ben nota l. 1 giugno 1939, n. 1089, sotto il cui vigore si era per molto tempo definita la disciplina delle Dimore storiche.

<sup>5</sup> Art. 20 c.b.c.

<sup>6</sup> Art. 29 c.b.c.

<sup>7</sup> Art. 50 c.b.c.

<sup>8</sup> Cfr. art. 38 c.b.c.

<sup>9</sup> A tale espressione, comunemente utilizzata dai proprietari delle case in questione, può per certi versi attribuirsi una valenza tecnica, dal momento che l'associazione che li raccoglie (denominata appunto Associazione delle Dimore Storiche Italiane - ADSI) è un ente morale riconosciuto con d.P.R. 26.11.1990. Tra l'altro, è qui utile ricordare che esso è stato per parecchi anni presieduto da un giurista autorevole, già romanista, Aldo Pezzana, recentemente scomparso, alla cui memoria rivolgiamo un pensiero grato per alcuni suggerimenti cortesemente datici per l'elaborazione di questo scritto.

<sup>10</sup> Alla necessità di tali autorizzazioni fa pressoché costantemente riferimento il c.b.c.; ma v. in particolare l'art. 21, che fra l'altro, ai commi 1-3, prevede dei casi gravi (*in primis*, la demolizione) per cui l'autorizzazione dev'essere necessariamente rilasciata dal Ministero.

<sup>11</sup> V. artt. 160 ss. c.b.c.

un'opera d'arte<sup>12</sup>, con particolare riferimento agli immobili di alto valore storico-architettonico; si tratta invece di capire se di una tutela specifica di essi, rilevante sul piano giuridico e rigorosamente distinta da quella accordata ad altri beni, pur per ipotesi ritenuti di pubblico interesse, esista traccia nelle fonti<sup>13</sup>. Anticipiamo che la risposta ad un simile quesito non è affatto facile da darsi, giacché le testimonianze meritevoli di essere quanto meno prese in considerazione non sono poche e, d'altronde, buona parte di esse potrebbero essere dirette a proteggere interessi affini ma non coincidenti con quelli di cui ci stiamo qui occupando<sup>14</sup>: senza considerare la circostanza che nell'esperienza romana non

<sup>12</sup> In merito a ciò esiste, come noto, un ampio dibattito, del quale non è questa la sede per rendere approfonditamente conto. Qui basti dire che la dottrina è divisa tra chi, come per esempio S. SETTIS, *La tutela*, cit., 22 ss. o P. ZANKER, *L'arte greca a Roma*, in *La forza del bello. L'arte greca conquista l'Italia*, a cura di M.L. Catoni, Milano, 2008, 165 ss., ritiene che i Romani abbiano effettivamente sviluppato col passar del tempo una propria, anche originale, spiccata coscienza artistica, e chi, come per esempio M. CANTUCCI, voce *Legislazione artistica nell'antichità*, in *Enciclopedia dell'arte antica*, IV, Roma, 1994, 525 ss., continua a denunciare una certa assenza del sentimento artistico presso un popolo per cui avere in casa una copia, purché fosse segno di ricchezza e prestigio, era lo stesso che avere l'originale; v. anche per esempio C. FADDA, *L'arte e gli artisti nel diritto romano. Discorso inaugurale R. Università di Genova 6 novembre 1893*, Genova, 1894, 15 ss., secondo il quale il sentimento artistico si fece universalmente diffuso a Roma, ma più che altro per senso di fierezza delle proprie conquiste e della propria ricchezza; I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana. Il lavoro artistico*, Milano, 1958, 8, per cui ai Romani interessava sia il valore puramente estetico sia quello pratico o commemorativo.

<sup>13</sup> Fra gli studiosi, alcuni sembrano aver esplicitamente trattato il tema da questo punto di vista, se si ha riguardo alla intitolazione delle loro opere (per tutti v. ad esempio J.L. MURGA GENER, *Protección a la estética en la legislación urbanística del alto imperio*, Sevilla, 1976; Id., *Especulación y venta del material artístico procedente de edificios públicos en la legislación romana*, in *Libro-homenaje R.M. Roca Sastre*, I, Madrid, 1976, 153 ss.; F. HORAK, *Ästhetische Probleme bei den römischen Juristen*, in *Iura*, XXXVIII, 1987, 155 ss.; A. BOTTIGLIERI, *La tutela dei beni artistici e del decoro urbano*, in *Il I titolo del XV libro del Codice Teodosiano: 'De operibus publicis'*, Salerno, 2009, 117 ss. – da cui le prossime citazioni), ora in *TSDR*, III, 2010, 1 ss. –; ma poi, come vedremo, non è detto che lo abbiano sempre fatto con quel pieno spirito di discernimento che s'invocava nel testo e da cui, almeno nell'ambito di quest'opera, riteniamo che sia fondamentale farsi guidare.

<sup>14</sup> Nella concezione moderna, ispirante l'attuale legislazione e affiorata per la prima volta, forse, nella temperie culturale propria del Rinascimento, rientra l'esigenza di tutelare, di un bene, il valore storico in sé considerato, legato al decoro del tempo, o il valore artistico-estetico, legato per esempio alla provenienza da un certo autore. Nella concezione romana risulta invece talora prevalente, come si vedrà, l'esigenza di salvaguardare il valore di un bene nella sua funzione ornamentale, più che di una proprietà privata, dei luoghi pubblici ai quali è esposto, ossia nella sua funzione di decoro urbano,

esistette mai un organo pubblico deputato a dichiarare un bene culturalmente interessante, distinguendolo così, per molti aspetti, da altri.

L'indagine sarà condotta continuando talora ad utilizzare come parametro le disposizioni del diritto odierno: ciò, non perché si ritenga utile ed opportuno cimentarsi nell'impresa di una comparazione diacronica<sup>15</sup>, ma perché quelle disposizioni sono oggi senza dubbio destinate a proteggere il valore storico-artistico in sé considerato, ed allora il fatto di rinvenire eventualmente, nell'esperienza romana, i segni dell'operatività di disposizioni simili rivestirebbe per noi una grande importanza<sup>16</sup>.

## 2. *L'età preclassica e classica.*

Non si può negare che i Romani, popolo di agricoltori e soldati, abbiano esclusivamente coltivato per molto tempo arti ben diverse da quelle figurative<sup>17</sup>. Roma fu a lungo una città fatta di capanne, o comunque priva di edifici di pregio, dal punto di vista architettonico<sup>18</sup>, sicché le scarse norme di cui si ha notizia, fino a tutto il II secolo a.C., appaiono dirette a preservare, tutt'al più, l'integrità dell'agglomerato

---

oppure in quella commemorativa di avvenimenti e fatti importanti, più che per il privato, per la *civitas*.

<sup>15</sup> Dal rischio di attualizzazioni forzate, che risulterebbero improprie, invitano espressamente a guardarsi, nel trattare materie come la nostra, per esempio: M. TALAMANCA, *Recensione a M. RAINER, Zum 'Senatusconsultum Hosidianum'*, in *BIDR*, XCI, 1988, 908; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium ...'*. Prime considerazioni su intenti negoziali e speculazione edilizia nel principato, in *Labeo*, XLVII, 2001, 437.

<sup>16</sup> In altre parole, dovremo cercare di trovare nelle fonti tracce dell'esistenza di disposizioni relative alla manutenzione e restauro di edifici, alle modalità con cui queste operazioni dovevano essere svolte, agli spostamenti delle opere d'arte che eventualmente corredassero le dimore, alle sanzioni prescritte contro chi infrangesse le norme: disposizioni dirette senza dubbio a limitare il potere dei privati a tutela di un interesse pubblico, che dal nostro punto di vista sarà però importante poter identificare nel valore storico-artistico inteso di per sé, che dunque prescinda dal criterio del decoro e della dignità delle costruzioni finalizzato per lo più alla salvaguardia dell'estetica cittadina.

<sup>17</sup> Esempio, in proposito, la testimonianza di Dion. Alic. 2.28.1, secondo cui Romolo avrebbe affidato a schiavi e stranieri la cura delle arti sedentarie; ma v. anche, in rapporto all'atteggiamento dei Romani delle origini, per esempio Strab. 5.3.8. Cfr. per esempio C. FADDA, *L'arte*, cit., 8; L. PAPPAGLIOLO, *Codice delle antichità e degli oggetti d'arte*, Roma, 1932, 5; L. HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris, 1951, 497; G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*<sup>3</sup>, Padova, 2013, 1 ss.

<sup>18</sup> V. ad esempio, per tutti, C. FADDA, *L'arte*, cit., 6 ss.; J.-N. ROBERT, *I piaceri a Roma*, trad. ediz. 1983, Milano, 1985, 51 ss.

urbano<sup>19</sup>. Certo, vi erano dei magistrati, gli *aediles*, le cui funzioni erano così ampie da includere, potenzialmente, anche quelle inerenti alla custodia del patrimonio artistico dell'*urbs*, in quanto appunto compreso in essa: ma qualche debole traccia di ciò – riferibile sia alla sfera pubblica che a quella privata<sup>20</sup> – si ha solo per la tarda epoca repubblicana.

È a partire da allora, però, che i ritmi di espansione edilizia si fanno impressionantemente più rapidi, tanto che si è parlato di una vera e propria 'frenesia del costruire'<sup>21</sup>, e non soltanto nell'ambito dell'edilizia popolare, ma anche in quella del lusso. Splendide *domus* si eressero sempre più numerose sulle pendici dei colli romani<sup>22</sup>, contribuendo

<sup>19</sup> Ci riferiamo essenzialmente ai precetti dettati dalla legge delle XII tavole, come per esempio quello in materia di *tignum iunctum* (Tab. 6.8) o di *ambitus* (Tab. 7.1). Cfr. qui, per esempio, A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Rome, 1995, 189; V. AIELLO, *Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso degli 'architetti'*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XVI convegno internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli, 2007, 372; A. CALZADA, *La demolición de edificios en la legislación municipal (siglos I a.C. - I d.C.)*, in *SDHI*, LXXVI, 2010, 115.

<sup>20</sup> Riguardo ai luoghi pubblici, sacri e non, v. per esempio Cic. *Verr.* 2.4.3.5-6; Liv. 9.46. Riguardo a quelli privati v. ancora Cic. *Verr.* 2.4.3.5-6 (con particolare riferimento all'espressione *domus erat non domino magis ornamento quam civitati*), oltre che Varr. *ling.* 5.14.81 (*aedilis qui aedis sacras et privatas procuraret*) e Fest. 12 L (*Aedilis initio dictus est magistratus, quia aedium non tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat*). In proposito, cfr. per esempio G. IMPALLOMENI, *Recensione a D. SABBATUCCI, L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, Roma, 1954, in *Labeo*, II, 1956, e ora in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996, 24 s., il quale, in polemica con l'autore recensito, giustamente osserva come con la parola *aedis* usata da Varrone possano senz'altro intendersi le case private, non necessariamente edifici sacri; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 527; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 182.

<sup>21</sup> V. per esempio C. FADDA, *L'arte*, cit., 10 ss.; R. ORESTANO, *Gli editti imperiali*, in *BIDR*, XLIV, 1937, 286; F.P. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le 'actiones populares'*, Napoli, 1958, 158 e ntt. 19-20, con ulteriore rassegna di autori; C. KUNDEREWICZ, *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in *Studi in onore di E. Volterra*, IV, Milano, 1971, 138; E. GABBA, *Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centro-meridionale del I sec. a.C.*, in *SCO*, XXI, 1972, 75; *Id.*, *Considerazioni politiche ed economiche sullo sviluppo urbano in Italia nei secoli II e I a.C.*, in *Hellenismus in Mittelitalien*, II, a cura di P. Zanker, Göttingen, 1976, 315 ss., 321; J.L. MURGA GENER, *El senado consulto Aciliano: 'ea quae iuncta sunt aedibus legari non possunt'*, in *BIDR*, LXXIX, 1976, 170; P. GARNSEY, *L'investimento immobiliare urbano*, in *La proprietà a Roma*, a cura di M.I. Finley, Roma-Bari, 1980, 147 ss.; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 122.

<sup>22</sup> Sulle *domus* di lusso, che uomini di elevata condizione debbono possedere (cfr. Cic. *off.* 1.39.138-140), sedi anche di piacere e di *otium*, destinate a diffondersi sempre più col passar del tempo (tanto che, riferisce Plin. *nat.* 36.24.109, la casa di Lepido, che era la più bella in età sillana, trentacinque anni più tardi occupava solo il centesimo posto!), v. qui per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 529 ss.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 15, 36; P. GARNSEY, *L'investimento*, cit., 147 ss.; J.-N. ROBERT, *I piaceri*, cit., 70 ss.,

ad abbellire una città che Augusto aveva, secondo la celebre testimonianza di Svetonio, trovato fatta di mattoni e lasciato ai posteri di marmo<sup>23</sup>. In quel periodo opera anche Vitruvio, nel cui *De architectura* figurano dei passaggi indubitabilmente dedicati all'estetica delle case private<sup>24</sup>. Ma altra cosa è verificare se anche nella legislazione di quell'epoca, e per tutta l'età classica, sia mai emersa la preoccupazione di tutelare il valore storico-artistico di un immobile in sé considerato, anche a prescindere per esempio dal fatto che fosse o meno di ornamento alla città in cui era ubicato.

Ora, già in alcune leggi municipali di fine-età repubblicana, come la *municipii Tarentini*<sup>25</sup> e la *coloniae Genetivae Iuliae* o *Ursonensis*<sup>26</sup>, e

---

che al tema dedica un intero capitolo ("Piaceri e architettura: un'arte di vivere in città"); A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 339 ss. Sull'abitudine di costruire sontuose *villae* anche in campagna, eventualmente provviste di valore artistico, v. poi per esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 138; V. AIELLO, *Cultura*, cit., 390, che parla di investimenti dell'aristocrazia, in zone più che altro rustiche, specie nel campo immobiliare; P. ZANKER, *L'arte*, cit., 165.

<sup>23</sup> Svet. *Aug.* 28.3. V. anche qui, per esempio, G. MAY, *Les sénatusconsultes Hosidien et Volusien*, in *RHD*, XIV, 1935, 6; L. HOMO, *Rome*, cit., 498; M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du bas empire*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. I convegno internazionale*, Perugia, 1975, 119; M. SARGENTI, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura*, Como, 1983, 274; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 124 ss., 203 s.; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 125 e nt. 39.

<sup>24</sup> Le regole di costruzione cui attenersi per preservarla sono illustrate da Vitruvio soprattutto nel libro 6 dell'opera, con apposite sezioni dedicate alle *domus* (Vitr. 6.3) e alle *villae* (Vitr. 6.6); ma sul *decor* specifico di un edificio, in relazione all'*ad spectus* che deve possedere, v. anche per esempio Vitr. 1.2.6. In merito, cfr. per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 8 s.; K. VISKI, *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*, in *Iura*, X, 1959, 55; J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 157 s.; ID., *Un enigmático edicto del emperador Vespasiano sobre materia urbanística*, in *AHDE*, XLVII, 1977, 46; ID., *El edificio como unidad en la jurisprudencia romana y en la 'lex'*, Sevilla, 1986, 33; S.D. MARTIN, *The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and Early Empire*, Bruxelles, 1989, 49; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 170 ss., 213; V. AIELLO, *Cultura*, cit., 365 ss.; G. VOLPE, *Manuale*, cit., 4.

<sup>25</sup> Databile tra l'89 e il 62 a.C. V. FIRA I, n. 18, c. 9.4: *Nei quis in oppido quod eius municipi e[st] aedificium detegito neve dem[olito]neve disturbato, nisei quod non deterius restitutus erit, nisei d[e] s(enatus) s(ententia). I sei quis adversus ea faxit, quant[i] id aedificium f[u]erit, tantam pecuni[a]m I municipio dare damnas esto, eiusque pecuniae [que]i volet petiti[o] esto. magi(stratus) quei exegerit dimidium in [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos I publice in eo magistratu facie[t] consumito, seive ad monumentum suum I in publico consumere volet, l[icet]o idque ei s(ine) f(rau)de s(ua) facere liceto.*

<sup>26</sup> Databile al 44 a.C. V. FIRA I, n. 21, c. 75: *Ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito I neve demolito neve disturbato, nisi si praedes I Ilvir(um) arbitratu dederit se redaedificaturum, aut I nisi decuriones decreverint, dum ne minus L adsint, cum*

poi nella *lex Malacitana*<sup>27</sup> di età flavia, è chiaramente attestato il divieto di *detegere, demoliri, disturbare*<sup>28</sup> un edificio, salvo il caso di autorizzazione concessa dall'autorità locale<sup>29</sup> e salva la promessa di ricostruire<sup>30</sup>. In rapporto a tale normativa – per altri versi, come noto, ampiamente studiata in dottrina<sup>31</sup>, e della quale è anche qui lecito chiedersi, co-

*e(a) r(es) consulatur. Si quis adversus ea fecerit / q(uant) e(a) r(es) e(rit) t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iuli(iae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusq(ue) pecuniae qui volet p(etitio) p(ersecutio)q(ue) ex h(ac) l(ege) esto.*

<sup>27</sup> Databile all'82-84 d.C. V. FIRA I, n. 24, c. 62: *Ne quis in oppido municipii Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia / erunt aedificium detegito destruito demoliundumve curato, nisi [de] decurionum conscriptorumve sententia, cum maior pars / eorum adfuerit, quod restitu[tu]rus intra proximum annum non erit. Qui adversus ea fecerit, is quanti e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi / Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae / deque ea pecunia municipi eius municipii, / qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio petitio // persecutio esto.* Di tale regolamentazione si ha identico riscontro, come noto, anche in *lex Irnitana* (c. 62).

<sup>28</sup> Nel senso di scoperciare (spogliare le tegole del tetto), radere al suolo (distruggere completamente), apportare modifiche drastiche (quindi distruggere parzialmente). Solo in *lex Malac.* compare la variante *detegere destruere demoliundum curare*, pressoché irrilevante ai nostri fini.

<sup>29</sup> Essa è rispettivamente rappresentata, nelle tre leggi, dal 'senato' locale, dai decurioni (con un *quorum* di non meno di cinquanta presenti), ed ancora dai decurioni (con un *quorum* della maggioranza di loro presenti).

<sup>30</sup> Sul punto, v. meglio oltre.

<sup>31</sup> Per tutti, v. qui ad esempio C. FADDA, *L'azione popolare*, I, Torino, 1894, 7 ss., 66 s., 219 ss., 333, 357; G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 6 s.; L. HOMO, *Rome*, cit., 602 ss.; voce 'Aedificium', in *Dizionario epigrafico delle antichità romane*, I, Roma, 1961, 203 ss.; E. GABBA, *Urbanizzazione*, cit., 73 ss.; Id., *Considerazioni*, cit., 317, 320 s.; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law on the Demolition of Buildings*, in *Latomus*, XXXII, 1973, 86 ss., 94 s.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 162 ss.; Id., *Un enigmático edicto*, cit., 48 ss.; Id., *Las acciones populares en el municipio de Irni*, in *BIDR*, LXXXVIII, 1985, 251 ss.; Id., *Las acciones populares en la 'lex Coloniae Genetivae Iuliae'*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, I, Madrid, 1990, 147; P. GARNSEY, *Demolition of Houses and Law*, in *Studies in Roman Property*, a cura di M.I. Finley, Cambridge, 1976, 133 ss.; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 265 ss.; Id., *Due senatoconsulti - politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, Milano, 1984, 641; J. GONZÁLEZ, *The 'Lex Irnitana': a New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS*, LXXVI, 1986, 218; J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum Hosidianum'*, in *TR*, LV, 1987, 31 s.; Id., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz, 1987, 284 s.; Id., *Zu den Abbruchbestimmungen in den Stadtrechten*, in *ZSS*, CVIII, 1991, 325 ss.; A.D.E. LEWIS, *'Ne quis in oppido aedificium detegito'*, in *Estudios sobre Urso Colonia Iulia Genetiva*, Sevilla, 1989, 41 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano*, Napoli, 1989, 341 ss.; F. LAMBERTI, *'Tabulae Irnitanae'*, Napoli, 1993, 86 ss.; L. GUTIERREZ MASSON, *Las acciones populares*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor J.L. Murga Gener*, a cura di J. Paricio, Madrid, 1994, 744 ss.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 185 ss., 199 ss., 223; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum' al sc 'Volusianum': un caso di interpolazione creativa in materia di re-*

munque, se avesse o meno vigenza generale, o in ogni caso ulteriore rispetto ai confini di talune *civitates* soltanto (cosa che noi troveremmo plausibile<sup>32</sup>) – dobbiamo in questa sede soprattutto osservare che la

---

golamenti edilizi?, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al professor F. Gallo*, Napoli, 1997, 561 ss.; F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi', cit., 419 e nt. 25, 425, nt. 50, 434 ss.; ID., *La tutela urbanistica: un problema non nuovo. Considerazioni a margine del 'SC. Hosidianum'*, in *Scritti A. Cristiani*, Torino, 2001, 659; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 118; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 115 ss.

<sup>32</sup> Il problema dell'esistenza di una vera e propria regolamentazione generale uniforme di questo tipo vigente, per ipotesi, anche in contesto metropolitano non riveste, nell'economia di questo scritto, la stessa cruciale importanza che le è attribuita in altri. Ad ogni modo l'assonanza tra disposizioni dettate per disciplinare la stessa materia in città così lontane l'una dall'altra è tale da renderla, anche secondo noi, incompatibile con la mancanza di un denominatore normativo comune, una sorta di protocollo generale elaborato come tale a Roma e destinato ad essere adattato alle esigenze locali: su questa linea, per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 603, per cui senza dubbio un simile regime vigeva fin dall'inizio anche nella capitale; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 86 ss., che è, molto convintamente, dello stesso avviso; E. GABBA, *Urbanizzazione*, cit., 75; ID., *Considerazioni*, cit., 317, 320 s., il quale appare per altri versi assai più cauto, in quanto, pur ammettendo che l'identità di clausole in differenti statuti e leggi consenta di formulare l'ipotesi di una legge che, come forse la *Iulia* del 90 a.C., abbia impartito alcune indicazioni di carattere generale, nondimeno osserva, di contro soprattutto a Phillips, che mancano affatto prove che tale legge valesse anche per Roma, almeno fino all'epoca di Augusto; J.L. MURGA GENE, *Un enigmático edicto*, cit., 48 ss.; ID., *Las acciones populares en el municipio de Irni*, cit., 253, per cui la multiforme legislazione municipale ebbe a Roma una base comune, forse da identificare in un provvedimento di carattere generale già in vigore intorno al 44; P. GARNSEY, *Demolition*, cit., 133; A.D.E. LEWIS, 'Ne quis in oppido', cit., 41 ss., 46 ss., che conduce un'analisi comparativa tra la *lex Ursonensis* e le corrispondenti clausole delle altre leggi municipali proprio allo scopo di dimostrare che non si trattava di norme inusuali o sorprendenti nel contesto dell'ordinamento di allora, ed anzi conformi alla pratica legale romana; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 343, secondo cui siffatti provvedimenti furono adottati pressoché contestualmente anche nella capitale; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 201 e nt. 86, la quale, dopo aver messo giustamente a fuoco il problema (che è quello dell'esistenza di una norma generale comune, cui confarsi a livello locale, e non quello di un non meglio definito 'modello' comune), a sua volta rileva come il carattere ricorrente di certe formule innegabilmente presupponga una prassi uniforme di intervento, da identificarsi, al limite, anche in un ben definito *mos*; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum'*, cit., 561 ss., 567, 569 s., per cui esisteva anche a Roma il divieto di demolire senza ricostruire, che certo non fu introdotto *ex novo* dai senatoconsulti Osidiano e Volusiano del I secolo d.C.; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 117 s. *Contra*, per esempio M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 271 s.; ID., *Due senatoconsulti*, cit., 641, nt. 11, il quale, facendo in parte propri alcuni rilievi dello stesso Gabba, sostiene che in quel periodo non v'era per la capitale una legge analoga, della quale non si ha infatti alcuna traccia; R. LIZZI, *Paganesimo politico e politica edilizia: la 'cura urbis' nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XIII convegno internazionale in memoria di A. Chastagnol*, Napoli, 2001, 689, nt. 55; F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi', cit., 434 ss.; ID., *La tutela*, cit., 659,

*ratio* che, per quel che se ne sa, risulta averla ispirata non è identificabile con l'esigenza di una tutela specifica di edifici di alto valore storico-artistico intesi come tali: ad essi infatti non si fa riferimento alcuno, e lo stesso obbligo di ricostruire 'in forma non peggiore' (*non deterius restituere*) compare nella sola legge di Taranto e poi stranamente viene meno<sup>33</sup>. La normativa, che del resto si applica in contesto soltanto urbano<sup>34</sup>, appare dunque diretta a preservare, molto genericamente, l'integrità dell'impianto cittadino, dal punto di vista anche eventualmente estetico, che comunque non è predominante<sup>35</sup>. Interessante, peraltro,

---

il quale, riprendendo il parere di M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum' Hosidianum*, cit., 31 s. e Id., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 286, acutamente argomenta che, se già una norma avesse direttamente vietato di *diruere* in Roma gli edifici, non vi sarebbe stato poi bisogno che i senatoconsulti Osidiano e Volusiano introducessero una tutela in via indiretta, di per sé finalizzata a sanzionare operazioni di tipo speculativo (ma, replicheremmo noi, sulla scorta di considerazioni che seguiranno, i due regimi non possiedono la stessa *ratio*, e dunque il secondo potrebbe essersi non inutilmente aggiunto al primo). Per un'ulteriore rassegna della dottrina pronunciata in materia e per una lucida riflessione di sintesi v. anche V. SCARANO USSANI, *'Privilegium exigendi' e ideologia della città negli anni di Marco Aurelio*, in *Labeo* XXIX, 1983, 255 ss., specialmente 256 ss., nt. 3, ora in *Le forme del privilegio: 'beneficia' e 'privilegia' tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, 135 ss.

<sup>33</sup> Nelle due successive leggi l'impegno è, rispettivamente, a riedificare (offrendo all'uopo garanzie) e a *restituere* entro l'anno. Sul tema, v. per esempio J. GONZÁLEZ, *The 'Lex Irnitana'*, cit., 218, tra i più solleciti nel far notare come tra la *lex municipii Tarentini* e la *lex coloniae Genitivae Iuliae* fosse stata rimossa la previsione relativa alla qualità della ricostruzione; F. LAMBERTI, *'Tabulae'*, cit., 88, secondo cui, fra l'altro, non vi è un obbligo di ricostruzione come tale, ché si tratterebbe solo del presupposto per evitare l'applicazione di sanzioni; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 425, nt. 50, nell'ottica del quale è importante osservare come nelle leggi municipali, al contrario che nei senatoconsulti *de aedificiis non diruendis*, non si attribuisca alcun rilievo all'intento che muove il proprietario a danneggiare l'immobile e lo si attribuisca semmai all'intento di ricostruire, che addirittura legittima l'intervento.

<sup>34</sup> Lo denota l'espressione *in oppido*, che ricorre in ciascuna delle fonti qui prese in esame. Attenti, in dottrina, all'ambito spaziale di applicazione del divieto, che non si estende alla campagna, per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 6 s.; voce *'Aedificium'*, cit., 205; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 268; A.D.E. LEWIS, *'Ne quis in oppido'*, cit., 45; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 119 s.

<sup>35</sup> Come ha giustamente osservato A. CALZADA, *La demolición*, cit., 124 s., 131, a motivo di ciò debbono ritenersi non del tutto prudenti gli autori che talora annoverano anche questi provvedimenti tra quelli diretti a tutelare, propriamente, la bellezza urbana: per esempio v. C. FADDA, *L'azione*, cit., 357; E. GABBA, *Considerazioni*, cit., 317, 321, per cui l'obbligo di ricostruzione avrebbe indubbiamente favorito soprattutto l'edilizia di lusso; J.L. MURGA GENER, *Las acciones populares en el municipio de Irni*, cit., 252 ss.; Id., *Las acciones populares en la 'lex Coloniae Genitivae Iuliae'*, cit., 147; P. GARNSEY, *Demolition*, cit., 134; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 341 ss. e nt. 6, che allude all'esi-

il profilo delle sanzioni, irrogabili a seguito di condanna emessa nell'ambito di un giudizio instaurato mediante l'esperimento di un'*actio popularis*<sup>36</sup>, a testimonianza di quanto importante fosse ritenuto il coinvolgimento del singolo *municeps* nella salvaguardia di un interesse pubblico certo comunque affine a quello da noi qui preso in esame<sup>37</sup>.

Il trascorrere del tempo avrebbe segnato una graduale evoluzione: d'altronde, se già Agrippa avvertiva l'esigenza che i beni d'arte privati fossero addirittura esposti in pubblico, stando a quanto significativamente attesta Plinio il Vecchio<sup>38</sup>, e se gli imperatori del I secolo si presero sempre più cura dell'estetica urbana, come valore da ritenersi ormai eminente, stando a quanto ancora leggiamo in altri passi di au-

---

genza di preservare l'estetica dei centri urbani, il patrimonio artistico e abitativo, in un clima di aperto sfavore verso l'incuria dei proprietari; L. GUTIERREZ MASSON, *Las acciones*, cit., 744 s.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 187 ss., 202 s., 223. Più calzante quest'ultima autrice quando, contestualmente, intravede l'altra *ratio* della limitazione apportata ai poteri del proprietario, cui si consente di distruggere solo per ricostruire, nella preoccupazione di preservare l'aspetto globale della città, intesa come intero; v. anche per esempio F. LAMBERTI, *'Tabulae'*, cit., 92, la quale rileva che vi era identità di disciplina nel caso in cui l'abbattimento riguardasse un edificio fatiscente e uno che non lo era, facendone opportunamente discendere la riflessione che la consapevolezza verso questo genere di problemi doveva essere ancora proprio allo stato embrionale.

<sup>36</sup> Pressoché analoghe, anche sotto questo profilo, le clausole contenute nei tre statuti municipali sopra trascritti: l'*actio petitio persecutio* poteva essere esercitata da qualunque cittadino (*qui volet*) e sarebbe potuta sfociare nella condanna a versare nella cassa pubblica una somma in denaro (*pecunia*) determinata secondo criteri diversi, su cui non è qui essenziale fermare la nostra attenzione. Sul punto, v. anche per esempio C. FADDA, *L'azione*, cit., 7 ss., 66 s., 219 ss., 333, 357; F.P. CASAVOLA, *Studi*, cit., 158 e ntt. 19-20; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 26; ID., *El senado consulto Aciliano*, cit., 178; ID., *Las acciones populares en el municipio de Irni*, cit., 209 ss., specialmente 251 ss.; ID., *Las acciones populares en la 'lex Coloniae Genetivae Iuliae'*, cit., 103 ss., specialmente 146 ss., 150 s., che significativamente parla di *ethos* cittadino, o di cui i cittadini si fanno interpreti; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 256 ss., nt. 3; J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 32; F. LAMBERTI, *'Tabulae'*, cit., 90 ss.; L. GUTIERREZ MASSON, *Las acciones*, cit., 744 ss.; A. DI PORTO, *Interdetti popolari e tutela delle 'res in usu publico'*, in *Diritto e processo nell'esperienza romana. Atti del seminario torinese in memoria di G. Provera*, Napoli, 1994, 484, nt. 6; A. BOTTIGLIERI, *Il titolo*, cit., 118; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 121, 128, 132 ss.

<sup>37</sup> Per una riflessione di carattere attualizzante sull'utilità di un'azione popolare, in rapporto a questi temi, e non solo, v. per esempio S. SETTIS, *Azione*, cit., specialmente 221 ss.

<sup>38</sup> V. Plin. *nat.* 35.9.26 (a proposito di *tabulae* e *signa*) e Plin. *nat.* 34.19.62 (a proposito delle opere in particolare di Lisippo). Valorizzano queste testimonianze, per esempio, C. FADDA, *L'arte*, cit., 35; L. PARPAGLIOLO, *Codice*, cit., 8 s.; L. HOMO, *Rome*, cit., 668; I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 117, che parla di funzione sociale dei beni d'arte, come tale percepita dai Romani; G. VOLPE, *Manuale*, cit., 3 s.

tori letterari<sup>39</sup>, è normale che anche la legislazione ne risentisse, tanto che forse qualche spunto nella direzione di un maggior riguardo per l'edificio di pregio, in sé considerato, è dato cogliere nelle fonti.

Alludiamo anzitutto ai due senatoconsulti *de aedificiis non diruendis*<sup>40</sup>, l'Osidiano<sup>41</sup>, ispirato dallo stesso Claudio<sup>42</sup>, e il Volusiano<sup>43</sup>, ri-

<sup>39</sup> V. ad esempio Svet. *Calig.* 21 e Plin. *nat.* 36.24.111 (per Caligola); Svet. *Nero* 38 e Plin. *nat.* 36.24.111 (per Nerone, pur con la degenerazione folle dell'incendio); Svet. *Vesp.* 8.1; 5; 9.1; 17 (per Vespasiano). Allo stesso modo valorizzano queste testimonianze, per esempio, R. ORESTANO, *Gli editti*, cit., 285; L. HOMO, *Rome*, cit., 498; J.L. MURGA GENE, *Protección*, cit., 31; Id., *Un enigmático edicto*, cit., 59; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 274; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 125.

<sup>40</sup> Sulla vicenda inerente alla tradizione dei testi, legata al ritrovamento verificatosi ai primi del Seicento ad Ercolano di una tavola di bronzo poi andata perduta ma di cui erano state fatte fortunatamente copie, non possiamo qui diffusamente soffermarci: si rinvia pertanto all'abbondante letteratura scritta sul tema dei due *senatusconsulta*, da noi riportata oltre, alla nt. 45. Stessa cosa si dica a proposito della denominazione che ad essi convenzionalmente si dà, di *Hosidianum* e di *Volusianum*, e dei problemi relativi alla loro esatta datazione, che è piuttosto discussa per il primo (sebbene illuminante, in verità, ci sembri il contributo all'uopo ultimamente offerto da P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta Claudianis temporibus facta'. *Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010, 41, 241 ss.; Id., *CIL X 1401 e il 'senatus consultum' 'Osidiano'*, in *Iura*, LVIII, 2010, 237 ss. e nt. 12, che, anche alla luce di alcuni recenti rinvenimenti epigrafici, data il provvedimento al 22 settembre del 47 d.C., o al limite al 49-50, anziché ad anni addietro), e niente affatto per il secondo (il 56 d.C.).

<sup>41</sup> V. FIRA I, n. 45, c. 1: *Cn. Hosidio Geta, L. Vagellio cos. / X k. Octobr. SC. / Cum providentia optumi principis tectis quoque / urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit quibus / ipse non solum praecepto augustissimo set etiam exempro / suo prodesset, conveniret[ue] felicitati saeculi instantis / pro portione publicorum operum etiam privatorum custodi[a], / deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere / negotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere / ruinis domum villarumque, placere: si quis negotiandi causa / emisset quod aedificium, ut diruendo plus acquireret quam / quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem / esset, in aerarium inferri, utiq[ue] de eo nihilo minus ad senatum / referretur. Cumque aeque non oportere[et] malo exempro vendere quam / emer[et], u[el]t venditores quoque coererentur, qui scientes dolo malo / [co]ntra hanc senatus voluntatem vendidissent, placere: tales / venditiones irritas fieri. Ceterum testari senatum, domini[s] nihil] constitui, qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes] earum mutaverint, dum non negotiationis causa id factum [sit]. / Censuere. In senatu fuerunt CCCLXXXIII. V. anche Paul. 54 ad ed. D. 18.1.52, che, pur non menzionando l'Osidiano come tale, certo ne commenta il contenuto: *Senatus censuit, ne quis domum villamve dirueret, quo plus sibi acquireretur neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderet: poena in eum, qui adversus senatus consultum fecisset, constituta est, ut duplum eius quanti emisset in aerarium inferre cogeretur, in eum vero, qui vendidisset, ut irrita fieret venditio. plane si mihi pretium solveris, cum tu duplum aerario debeas, repetes a me: quod a mea parte irrita facta est venditio. nec solum huic senatus consulto locus erit, si quis suam villam vel domum, sed et si alienam vendiderit.**

<sup>42</sup> Il che è evincibile dall'espressione *auctore divo Claudio*, contenuta nel sommario che dell'*Hosidianum* fa il senatoconsulto successivo (trascritto alla prossima nt.), e alla

salente all'epoca del suo successore Nerone<sup>44</sup>. Si tratta di provvedimenti presi in esame da ormai molti studiosi<sup>45</sup>, in tutte le loro implicazioni,

quale è difficile negare un qualche rilievo, sul piano giuridico, anche a prescindere dalla circostanza che l'imperatore sia stato o meno, per esempio, l'autore della *relatio* o dell'*oratio*. A sostegno v., pur nella diversa articolazione delle opinioni specifiche, per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 1 ss.; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 91; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 204; F. PROCCHI, *La tutela*, cit., 661 e nt. 6, che comunque rimarca il ruolo svolto dal *princeps* sul piano soprattutto politico; P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta', cit., 41, 67 s., 236, 239 e nt. 460; ID., *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 245 ss. *Contra*, per quanto ci risulta, pressoché esclusivamente M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 274; ID., *Due senatoconsulti*, cit., 643.

<sup>43</sup> V. FIRA I, n. 45, c. 2: [Q] Volusio, P. Cornelio cos. VI non. Mart. SC. / Quod Q. Volusius, P. Cornelius verba fecerunt de postulatione necessari[orum] / Alliatoriae Celsil[]ae, q[ui]d d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) (i)ta (c)ensuerunt: / Cum SC., quod factum est Hosidio Geta et L. Vagellio cos., clarissimis viris, ante d[ie]m X.] k. / Oct. auctore divo Claudio, cautum esset, ne quis domum villamve dirueret, qu[o plus] / sibi acquireret, neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve, / poenaq[ue] in emptorem, qui adversus id SC. fecisset, constituta esset, [ut] / qui quid emisset duplum eius quanti emisset in aerarium inferre cogere[ret] et eius qui vendidisset invita fieret venditio, de iis autem, qui rerum / suarum possessores futuri aliquas partes earum mutassent, dummodo / non negotiationis causa mutassent, nihil esset novatum; et necessari / Alliatoriae Celsil[]ae, uxoris Atilii Luperici ornatissimi viri, exposuissent huic ordini, patrem eius Alliatorium Celsum emisse fundos cum aedificiis in / regione Mutinensi, qui vocarentur campi Macri, in quibus locis mercatus a[gl]i superioribus solitus esset temporibus, iam per aliquod annos desisset haberi, eaque / aedificia longa vetustate dilaberentur neque refecta usui essent futura, quia neque / habitaret in iis quisquam nec vellet in deserta[a]c ruentia commigrare: ne quid / fraudi multae poenaq[ue] esset Celsil[]ae, si ea aedificia, de quibus in hoc ordine actum / esset, aut demolita fuissent, aut ea condi[c]ione sive per se sive cum agris vendidisset, ut emptori sine fraude sua ea destruere tollereque liceret; / in futurum autem admonendos ceteros esse, ut abstinerent se a tam foedo genere negotiation[is], hoc praecipue saeculo, quo excitari nova et ornari universa, quibus felicitas orbis terrarum splenderet, magis conveniret, quam ruinas aedificiorum ullam partem deform[ari] / Italiae et adhuc retinere priorum temporum [incuriam quae universa affecisset], / ita ut diceretur senectute ac tum[ulo iam rem Romanam perire]. Censuere. In senatu [fuerunt...].

<sup>44</sup> Cfr. quanto detto sopra, alla nt. 40.

<sup>45</sup> Lamentava a suo tempo M. SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 639, che fino a G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 1 ss., la dottrina si fosse sì dedicata allo studio dell'argomento (in precedenza, v. ad esempio C. FADDA, *Lazione*, cit., 357; F.G. DE PACHTÈRE, *Les Campi Macri et le sénatusconsulte Hosidien*, in *Mélanges R. Cagnat*, Paris, 1912, 169 ss.), ma poi quasi per niente. Ciò non corrisponde a verità, specie se si considera anche il contributo dei non-giuristi, pur dovendosi convenire con Sargenti che la letteratura in materia è tornata a fiorire soprattutto dopo i suoi scritti. Ad ogni modo, per una rassegna di autori, v. ad esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 602 ss.; D. DAUBE, *Three Notes on Digest 18.1, Conclusion of Sale*, in *LQR*, LXXIII, 1957, 391 ss.; I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 113; voce 'Aedificium', cit., 204 ss.; E. VOLTERRA, voce 'Senatus consulta', in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 1066; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 91 ss.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 17 ss.; ID., *El senado consulto*, cit., 160, 162, 166 ss., 168, nt. 23,

e specie riguardo alle sanzioni cui dava adito un contratto di compravendita concluso a fini speculativi, nei casi in cui fosse cioè dimostrato l'intento di compiere un'operazione diretta a far sì che il compratore distruggesse l'immobile oggetto del negozio e lucrasse sui materiali di risulta, arricchendosi in rapporto al prezzo speso per l'acquisto<sup>46</sup>: egli sarà tenuto a versare una somma doppia a quella pagata, una volta condannato in un processo instaurato con l'esperimento di un'azione popolare<sup>47</sup>, mentre il venditore patirà le conseguenze della nullità del con-

---

169 e nt. 26, 178, 189 ss.; ID., *Especulación*, cit., 162 s.; ID., *Un enigmatico edicto*, cit., 49 ss.; ID., *El edificio*, cit., 35 ss.; J.A. ARIAS BONET, *Sobre el senadoconsulto Hosidiano*, in *AHDE*, L, 1980, 375 ss.; P. GARNSEY, *Demolition*, cit., 134 s.; V. SCARANO USSANI, *Privilegium*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 272 ss.; ID., *Due senatoconsulti*, cit., 637 ss.; J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 31 ss.; ID., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 285 ss.; M. TALAMANCA, *Recensione a M. RAINER, Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 908 s.; A.D.E. LEWIS, *'Ne quis in oppido'*, cit., 43 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 343 s.; F. ARCARIA, *'Senatus censuit'*, Milano, 1992, 269 s.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 203 ss., 220 ss.; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum'*, cit., 561 ss.; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 689 ss.; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 411 ss. e nt. 1 (ove ulteriore elenco di autori); ID., *La tutela*, cit., 659 ss.; F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, I, Napoli, 2006, 192 ss., 195 e nt. 93; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 118 ss.; P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 41 ss., 67 s., 236 ss., 365; ID., *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 234 ss.

<sup>46</sup> I romanisti si sono molto interrogati circa il momento in cui la fattispecie dovesse ritenersi integrata (anche perché è a partire da esso che decorrerà l'anno per l'esercizio dell'*actio popularis*, come ha avvedutamente osservato F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 432): per alcuni occorre che fossero concluse due vendite, dell'edificio e del materiale ricavato (v. ad esempio J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 31 ss.), per altri ne era sufficiente una (v. ad esempio M. TALAMANCA, *Recensione a M. RAINER, Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 908 s., il quale fra l'altro nota che è soltanto alla prima alienazione che si commisura il *duplum* della pena; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum'*, cit., 569), per non dire del rilievo eminente che qui assume l'intento speculativo (sulla cui natura ha indagato soprattutto F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 411 ss.; ID., *La tutela*, cit., 659 ss., specialmente 663, 675; ma v. anche per esempio J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 168, nt. 23; M. SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 648; M. TALAMANCA, *Recensione a M. RAINER, Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 908; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum'*, cit., 568 s.; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 120). In questa sede non è indispensabile renderci specificamente partecipi di questo dibattito, che pur certo ad altri fini, di pura ricostruzione tecnico-giuridica, riveste il massimo interesse.

<sup>47</sup> A tale rimedio non si fa qui espresso riferimento, ma la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che fosse stato mantenuto, anche perché fra l'altro verrà ancora previsto dalla legge di Malaga, che è di età successiva (cfr. sopra). Comunque sia, sulla pena del *duplum* e sul procedimento diretto alla sua irrogazione, v. in generale per esempio C. FADDA, *L'azione*, cit., 357; F.G. DE PACHTÈRE, *Les Campi*, cit., 182; G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 7 ss.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 23 ss.; ID., *El senado consulto*, cit., 166 ss., 178; ID., *Especulación*, cit., 162 s.; ID., *Un enigmatico edicto*, cit., 53; ID., *Las acciones populares en el municipio de Irni*, cit., 255; ID., *Las acciones populares en la*

tratto<sup>48</sup>. Il senato, che avrebbe all'occorrenza potuto evitare l'applicazione delle sanzioni autorizzando preventivamente il compimento del negozio (come avviene nella circostanza per cui dispone il Volusiano)<sup>49</sup>, prende dunque severamente posizione contro questa prassi ritenuta tanto turpe, 'oltremodo sanguinaria' (*tam foedum, cruentissimum genus negotiationis*), certo deleteria per l'interesse tutelato e ora più chiaramente enunciato (ossia la preservazione della *forma urbis*, ed anzi di tutte le opere attraverso le quali, grazie anche alla *custodia* dei privati, *splendet felicitas orbis terrarum*, e non solo *urbis nostrae et totius Italiae*: insomma la stessa *felicitas saeculi instantis* che la *ruina aedificiorum* causata da incuria e speculazione comprometterebbe per sempre)<sup>50</sup>. Dal

'*lex Coloniae Genetivae Iuliae*', cit., 147; J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 32 ss.; ID., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 287; L. GUTIERREZ MASSON, *Las acciones*, cit., 747; F. PROCCHI, '*Si quis negotiandi*', cit., 411 ss., specialmente 415 s.; ID., *La tutela*, cit., 660, 664 ss.

<sup>48</sup> Della materia si occupa, nell'ambito di questa stessa opera, il collega Tuzov, al cui contributo senz'altro rinviamo. Qui basti aggiungere che si tratta di un caso particolare di invalidità (*tales venditiones inritas fieri*, nel testo dell'Osidiano), che solo il compratore può far valere (sicché vi è chi, come M. TALAMANCA, *Recensione a M. RAINER, Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 908 s., o F. PROCCHI, '*Si quis negotiandi*', cit., 413, ha parlato di 'negozio claudicante'), e che comunque rappresenta una sanzione assai più blanda rispetto a quella gravante sulla controparte, dato che il venditore potrà essere tutt'al più chiamato a restituire il prezzo, secondo quanto esplicitamente ricorda Paul. 54 *ad ed.* D. 18.1.52 (trascritto sopra, alla nt. 41). Soltanto in seguito questa disparità di trattamento, probabilmente dovuta a ragioni di carattere sociale (sul che v. meglio oltre), si attenuerà, perché, come attesta Marc. l.s. *de delator.* D. 39.2.48 (trascritto oltre, alla nt. 53), anche sull'alienante sarà addossato il pagamento di una penalità, per effetto di una non ben identificata costituzione imperiale. Cfr. per esempio F.G. DE PACHTÈRE, *Les Campi*, cit., 182; G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 7 ss.; D. DAUBE, *Three Notes*, cit., 392; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 20 ss., che imputa l'innovazione di cui ci riferisce Marciano ad Adriano (al quale si dovettero leggi a protezione della bellezza ornamentale di Roma: cfr. oltre); ID., *El senado consulto*, cit., 166 ss.; M. SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 649 e nt. 21; J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 32 s.; M. TALAMANCA, *Recensione a M. RAINER, Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 908 s.; F. PROCCHI, '*Si quis negotiandi*', cit., 413; F. PROCCHI, *La tutela*, cit., 665 ss.

<sup>49</sup> In esso si riferisce della richiesta, fatta con successo al senato dai parenti della proprietaria Alliatoria Celsilla, di ottenere il permesso ad abbattere case ormai fatiscenti site in una borgata abbandonata nei pressi di Modena, i *Campi Macri*. Si dovette percepire da subito la portata generalmente esemplare del provvedimento adottato, tanto da congiungerlo al primo in una sorta di 'testo unico' suscettibile di essere diffuso ovunque fosse utile, come la stessa città di Ercolano, la cui complessiva stabilità edilizia era resa già di per sé critica da terremoti e altre cause naturali: giusta, in proposito, la riflessione di P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 239.

<sup>50</sup> Insomma, l'estetica non solo urbana, ma degli stessi insediamenti umani, da cui con spirito lungimirante si fa dipendere il destino di un'intera generazione e di quelle a

tenore delle delibere senatorie emerge chiaramente il senso di sdegno,

venire. Ci sembra che dall'accostamento degli enunciati variamente contenuti nei due testi normativi – da noi operato nel testo, sperabilmente senza forzature – si possa evincere con chiarezza che proprio questo è l'interesse principalmente tutelato dai due senatoconsulti, come in effetti riconosce la più parte degli studiosi: v. per esempio C. FADDA, *Lazione*, cit., 357; G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 5, 18; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 92 s.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, 17, 26 ss.; ID., *El senado consulto*, cit., 162, 169 e nt. 26, 189 ss.; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 52; ID., *El edificio*, cit., 35 s.; ID., *Las acciones populares en la 'lex Coloniae Genetivae Iuliae'*, cit., 147; P. GARNSEY, *Demolition*, cit., 134 ss.; J.A. ARIAS BONET, *Sobre el senadoconsulto*, cit., 375 s., 378, 382 e nt. 9; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 274 s.; ID., *Due senatoconsulti*, cit., 645 ss.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 207 ss., 220 ss.; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum'*, cit., 562; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 418, 435 ss.; ID., *La tutela*, cit., 661, 663, 669, 676, per il quale tuttavia altre esigenze, di cui diremo tra breve, non sono secondarie rispetto a quella di salvaguardare il *publicus adspectus*; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 120. Solitamente il bisogno di preservare il decoro urbano si associa alla preoccupazione, essenzialmente politica, di salvaguardare i simboli della grandezza del potere romano: il che è forse vero già in questo caso, come ad esempio argomentano J.L. MURGA GENER, *Protección*, 17, 26 ss.; ID., *El senado consulto*, cit., 162, 166; ID., *El edificio*, cit., 35 s.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 207 ss., 220 ss.; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 418, 435 ss.; ma occorre precisare che i nostri due senatoconsulti non fanno così esplicitamente riferimento alla maestà imperiale come invece faranno provvedimenti di epoche successive. Inoltre, si osservi che il *senatusconsultum Volusianum* concede il permesso di distruggere o comunque disfarsi degli edifici in questione perché oramai tanto vetusti che nessuno avrebbe avuto più interesse a restaurarli e abitarli; se allora la norma che prescrive sanzioni può essere disapplicata in un caso come questo, in cui la statica dell'immobile è compromessa, ciò significa che il regime osidiano era diretto a proteggere anche la funzione sociale degli *aedificia*, consistente nella loro utilizzabilità: su questo dato, che appare per certi versi scontato, soffermano la loro attenzione, con argomenti comunque calzanti, per esempio J.M. RAINER, *Zum 'Senatusconsultum'*, cit., 38; ID., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 287; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 418, 435 ss.; ID., *La tutela*, cit., 661, 663, 669, 676; P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 239, il quale aggiunge che tale preoccupazione doveva attagliarsi assai bene alla realtà ercolanese. Altrettanto condivisibile è anche l'opinione di F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 435 ss.; ID., *La tutela*, cit., 676, secondo il quale avrebbe ispirato i provvedimenti anche l'intento di reprimere la speculazione come abuso in sé considerato, tale da danneggiare il mercato regolare. Giustamente contestata, invece, e rimasta perciò priva di seguito – tranne che da parte, forse, di L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 343, nt. 11 – è stata la tesi di F.G. DE PACHTÈRE, *Les Campi*, cit., 169 ss., specialmente 182, per il quale l'interesse prevalentemente protetto sarebbe stato quello, di ordine più che altro sociale, a fermare l'abbandono delle fattorie, lo spopolamento delle campagne e il declino dell'agricoltura: scettici, in proposito, per esempio E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 92 s.; P. GARNSEY, *Demolition*, cit., 134 ss.; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 645 ss.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 207 ss., 220 ss.; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 435 ss.; ID., *La tutela*, cit., 661; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 120. Le critiche mosse all'opinione di De Pachtère edificano sul fatto che essa non trova appigli nelle fonti; ma discutibile appare anche la

tutto aristocratico, verso simili pratiche speculative diffuse per lo più ad opera dei nuovi ricchi, avidi e ignoranti<sup>51</sup>, a conferma della maggior considerazione ora riconosciuta al *publicum decus*; ma ci sono almeno due fattori che inducono ad affermare che, seppur non direttamente, anche il valore architettonico-artistico dell'edificio in questione, inteso come tale, venisse ad essere così in qualche modo protetto: il primo consiste nel fatto che la tutela si applicava, con altrettanta rigore, anche fuori dalle città (*domus villaque*)<sup>52</sup>; il secondo nel fatto che la fattispecie propriamente si integrava soltanto quando risultava che sulla rivendita dei materiali l'acquirente potesse davvero speculare, il che comporta che, con ogni probabilità, essi per lo più fossero quelli con cui erano edificate le dimore di lusso (marmi e ornamenti vari)<sup>53</sup>. Ad ogni modo,

---

tendenza, propria di alcuni degli autori sopra ricordati, a negare del tutto il rilievo che, nei due provvedimenti, riveste la proprietà rustica: del che si dirà meglio appena oltre.

<sup>51</sup> Si trattava di un ceto (*homines novi*, liberti arricchiti, affaristi senza scrupoli, etc.) cui lo stesso imperatore Claudio aveva, come si sa, dato per certi versi spazio, nella Roma di quel tempo, ma contro il quale non si poté non consentire all'aristocrazia senatoria, depositaria – anche nel campo della cultura – delle migliori tradizioni della civiltà romana, di reagire, per porre freno ad uno scempio di tale gravità. Attento a questi aspetti di storia sociale, con considerazioni sempre molto avvedute e interessanti, soprattutto J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 16, 19, 26 ss.; ID., *El senado consulto*, cit., 160, 162 ss., 166 ss.; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 49 ss., il quale fra l'altro rileva come gli acquirenti, per lo più appartenenti a quella cerchia sociale, fossero colpiti da sanzioni severe, e non così, come si è visto, gli alienanti, non di rado, forse, esponenti della stessa *nobilitas*, costretti a vendere i propri beni per mancanza di liquidità. Sulla stessa linea anche per esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 139, per cui speculatori e mercanti guardavano ai monumenti antichi con avidità, rientrando ad esempio i marmi negli interessi dei produttori di calce; J.A. ARIAS BONET, *Sobre el senadoconsulto*, cit., 378, 380 s.; M. SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 646 s.; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 690; F. PROCCHI, *La tutela*, cit., 666.

<sup>52</sup> Locuzione, questa, che compare puntualmente sia nel testo dell'Osidiano (e nel riassunto che ne fa Paul. 54 ad ed. D. 18.1.52), sia nel testo del Volusiano: le *villae* saranno state sparse un po' in tutta l'Italia, alla quale anche, come si è visto, si fa più volte riferimento, in aggiunta all'*urbs*. Non risulta però che in dottrina sia stato attribuito il giusto peso a questi dati, che alcuni autori si limitano a registrare (v. per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 6 s.; L. HOMO, *Rome*, cit., 606; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 93; V. SCARANO USSANI, 'Privilegium', cit., 258 s., nt. 4; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 205), mentre altri semplicemente li ignorano (talora contestando, come si è detto, la tesi di De Pachtère, in base alla considerazione che la normativa si applicherebbe ai soli immobili urbani: v. per esempio F. PROCCHI, *La tutela*, cit., 661).

<sup>53</sup> Qui, in verità, si tratta di qualcosa di ulteriore, di un'illazione, che non trova alcuna conferma nel tenore dell'*Hosidianum-Volusianum*, ma che potrebbe essere giustificata alla luce di altre testimonianze, nelle quali invece la menzione di *marmora* o *columnae* è espressa: alludiamo a *Imp. Alexander A. Diogeni* C. 8.10.2 (di cui diremo subito, nel testo) e a Marc. I.s. *de delator*. D. 39.2.48: *Si quis ad demoliendum negotiandi*

la limitazione imposta ai poteri del proprietario privato, veneratissimi come si sa in Roma, non arriva a tal punto da impedire a quest'ultimo, se non agisca a scopo di lucro, di apportare mutamenti ad alcune parti (*aliquas partes mutare*) di immobili che poi continuino ad appartenergli: è, questa, una clausola giudicata per molti versi oscura o ambigua dalla dottrina<sup>54</sup>, ma che, almeno ai nostri fini, è suscettibile di un'interpretazione soddisfacentemente chiarificatrice anche alla luce di un'altra testimonianza, quella di cui a C. 8.10.2<sup>55</sup>, nella quale si fa

*causa vendidisse domum partemve domus fuerit convictus: ut emptor et venditor singuli pretium, quo domus distracta est, praestent, constitutum est. ad opus autem publicum si transferat marmora vel columnas, licito iure facit* (la cui riferibilità ai nostri senatoconsulti è certa). Tale illazione viene fatta dagli autori che si sono dedicati allo studio della materia, ma di rado essi ne traggono spunto per indagare più approfonditamente circa la *ratio* complessiva dei provvedimenti: in proposito, v. ad esempio J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 19 s., 28; ID., *El senado consulto*, cit., 168, nt. 23; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 49; ID., *El edificio*, cit., 35 s., per cui gli immobili oggetto di speculazione dovevano in effetti essere quelli più architettonicamente pregevoli, di proprietà nobiliare (pur se divenuti fatiscanti, come gli edifici appartenenti ad Alliatoria Celsilla e ai suoi *proximi*, la *postulatio* dei quali, se fossero stati membri di una famiglia poco influente, non sarebbe stata presa in considerazione), spingendosi qua e là Murga Gener persino ad affermare (v. per esempio ID., *El edificio*, cit., 35 s., ove pur non adduce argomenti specifici) che scopo della regolamentazione osidiana-volusiana era anche quello di tutelare l'estetica della casa in sé; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 274; ID., *Due senatoconsulti*, cit., 645, secondo il quale i materiali preziosi, specie marmorei, erano scarsi, ma pur sempre indispensabili, e allora si cercava di lucrarci sopra il più possibile; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 208 s., per cui le speculazioni erano forse punibili se le dimore erano esteticamente apprezzabili, se l'aspetto non era insomma al di sotto della media; F. PROCCHI, *La tutela*, cit., 665 ss., 671 ss., il quale, avendo già richiamato il citato passo di Marciano concernente marmi e colonne, svolge tutta una serie di interessanti considerazioni sui materiali da costruzione e sul loro valore di mercato, che in effetti favoriva speculazioni.

<sup>54</sup> Ciò, soprattutto perché il termine *mutatio* ha un significato troppo generico; ma bisogna anche rilevare che la clausola pone altro genere di problemi, su cui qui non possiamo dilungarci, quali per esempio quello della sua genesi specifica, nel contesto dell'uno e dell'altro senatoconsulto, e del rapporto col più generale divieto di distruggere, totalmente o parzialmente, senza poi ricostruire, gravante sul proprietario come tale, che per alcuni sarebbe preesistito, per altri sarebbe il frutto di un ampliamento apportato dal Volusiano al disposto dell'Osidiano. In merito, v. per esempio G. MAY, *Les sénatus-consultes*, cit., 17 s. e nt. 1; D. DAUBE, *Three Notes*, cit., 392; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 27, 30 e nt. 50, 43; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *Due senatoconsulti*, cit., 650 s. e nt. 23, 653 ss.; J.M. RAINER, *Zum 'Senatus-consultum'*, cit., 38; ID., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 286; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 205; A. MAFFI, *Dal sc 'Hosidianum'*, cit., 564 s. e nt. 8, 566; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 413; ID., *La tutela*, cit., 666 ss.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 199.

<sup>55</sup> Trattasi di una costituzione di Alessandro Severo datata al 222, sulla quale avremo modo di tornare. *Imp. Alexander A. Diogeni C. 8.10.2: Negotiandi causa aedificia demoliri*

cenno di un editto di Vespasiano e, subito dopo, di un senatoconsulto che, secondo noi, non può che essere identificato nell'Osidiano, sebbene più risalente del provvedimento imperiale<sup>56</sup>. Secondo quanto, apparentemente, dispongono entrambi, al generale divieto di (distruggere e di) *marmora detrahere* si sarebbe potuto fare eccezione se il trasferimento dei materiali fosse avvenuto da una casa all'altra dello stesso proprietario, il che ci pare getti una luce significativa sulla portata applicativa della *testatio* finale del senatoconsulto<sup>57</sup>. In che cosa poi l'editto in questione, che è stato financo definito 'enigmatico' dalla dottrina<sup>58</sup>, abbia innovato rispetto alla disciplina pregressa, è difficile dire;

---

*et marmora detrahere edicti divi Vespasiani et senatus consulto vetitum est. ceterum de alia domo in aliam transferre quaedam licere exceptum est: sed nec dominis ita transferre licet, ut integris aedificiis depositis publicus deformetur adspectus.*

<sup>56</sup> L'espressione *negotiandi causa*, collocata addirittura all'inizio del provvedimento, non può che richiamare quella, identica, contenuta nell'Osidiano, o meglio nell'*Hosidianum-Volusianum* inteso come testo normativo unico, diretto a reprimere il fenomeno della speculazione: nessuna attinenza con tutto ciò sembra invece avere il senatoconsulto Aciliano del 122 di cui diremo fra breve (e nel quale dunque è a nostro avviso discutibile cercare di identificare il senatoconsulto ricordato da Alessandro Severo, come invece fanno per esempio R. ORESTANO, *Gli editti*, cit., 285 ss.; F. ARCARIA, 'Senatus', cit., 271, nt. 67; G. VOLPE, *Manuale*, cit., 12, pur dovendosi aggiungere che ciò non esclude la teorica possibilità di un qualche collegamento fra l'editto e l'*Acilianum*); mentre del tutto improbabile ci pare l'esistenza di un altrimenti sconosciuto senatoconsulto emanato in epoca coeva o di poco successiva a quella di Vespasiano (come pur ipotizzato da F. LUCREZI, *Leges super principem. La 'monarchia costituzionale' di Vespasiano*, Napoli, 1982, 242; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 344). La cancelleria severiana, qui, potrebbe aver invero anteposto, con struttura chiasmica, la menzione del provvedimento meno risalente in quanto proveniente da un predecessore dell'imperatore stesso, alla cui memoria si doveva riguardo, secondo quanto acutamente osservato da F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi', cit., 429 e ntt. 68-69; ma v. anche per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 19; E. VOLFERRA, voce 'Senatus consulta', cit., 1066; J.L. MURGA GENER, *Un enigmatico edicto*, cit., 53 s.; ID., *El edificio*, cit., 81, nt. 69; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 281, nt. 1; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 210 s.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 194, nt. 88; P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta', cit., 41, 239 s. e nt. 462, 241; ID., *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 242 s., secondo cui l'editto menzionava espressamente l'Osidiano o qualche giurista li aveva messi in relazione, sicché era affatto plausibile che in età tardo-classica fossero accostati l'uno all'altro.

<sup>57</sup> Il fatto che la *translatio* altro non sia che una delle possibili *mutationes* cui facevano riferimento i senatoconsulti ci sembra piuttosto evidente. Sul tema, cfr. per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 19; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 17, nt. 22, che esplicitamente lega l'*exceptio* a quella prevista nell'Osidiano-Volusiano; F. PROCCHI, 'Si quis negotiandi', cit., 429 e nt. 71.

<sup>58</sup> V. J.L. Murga Gener, che, come già visto, ha intitolato un suo contributo 'Un enigmatico edicto del emperador Vespasiano sobre materia urbanística'; si dice tuttora concorde con l'autore spagnolo nel definire enigmatico il provvedimento, per datazione

ma ci pare di poter sostenere che la menzione dei *marmora*, non espressa nei *senatusconsulta de aedificiis non diruendis*, ora lo diviene senz'altro<sup>59</sup>, ché di quel genere di ornamenti si trattava, avuto riguardo

---

motivazione e norme, P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 242 s. Comunque sia, è in generale lecito affermare che, in un'epoca in cui gli editti erano rari, questo è l'unico a noi noto che sia attribuibile al primo imperatore della dinastia flavia; che esso doveva dettare una normativa molto probabilmente più ampia rispetto a quanto risulta dallo scarso frammento contenuto in C. 8.10.2; che tale normativa avrà forse rappresentato una sorta di anello intermedio fra i senatusconsulti del I secolo e l'Aciliano del II, che disponeva in materia di legati, potendosi però sul *quo modo*, per la mancanza di fonti, svolgere riflessioni di natura esclusivamente congetturale. Per una rassegna di autori ed opinioni, v. innanzitutto J.L. MURGA GENER, *Un enigmatico edicto*, cit., 43 ss., 60, oltre che ID., *Protección*, cit., 17, nt. 22, 30 ss., 64; ID., *Especulación*, cit., 161 s., nt. 23, 164; ID., *Las acciones populares en el municipio de Irni*, cit., 256, per il quale l'editto riservava forse, rispetto ai *senatusconsulta de aedificiis non diruendis*, una considerazione più grande e meditata ai problemi del paesaggio urbano e dell'estetica degli edifici (anche privati) – arrivando magari anche ad introdurre per la città di Roma quel divieto di legati di pietre artistiche e materiale nobile che il *senatusconsultum Acilianum* avrebbe in seguito esteso al di fuori – sebbene poi non si sappia nulla della maniera in cui erano sanzionate le infrazioni; v. anche per esempio L. PAPPAGLIOLO, *Codice*, cit., 9; G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 19; R. ORESTANO, *Gli editti*, cit., 285, di cui ci pare inaccettabile l'opinione secondo la quale sarebbe stato addirittura l'editto ad estendere a Roma divieti che prima valevano forse solo al di fuori; L. HOMO, *Rome*, cit., 495 s., 604; F. LUCREZI, *'Leges'*, cit., 242; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 281 s.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 344; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 210 s.; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 428 ss.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 194 e nt. 88; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 122; P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 41, 239 ss.; ID., *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 242 s.

<sup>59</sup> Non sappiamo se, come sostiene P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 242 s., la dottrina possa dirsi davvero convinta della circostanza che l'editto di Vespasiano abbia fatto per la prima volta espresso richiamo ai materiali ornamentali, sottratti agli edifici *negotiandi causa*; certo è che, oltre allo stesso Buongiorno, altri autori, con altrettanta acume, hanno sottolineato il rilievo che nel contesto del provvedimento doveva rivestire il problema dei marmi staccati: v. per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 605; J.L. MURGA GENER, *Un enigmatico edicto*, cit., 43 ss., 59 ss., secondo cui il divieto di Vespasiano di *destrahere* elementi architettonici sarebbe stato un primo portato della penetrazione nel diritto romano di certa riflessione filosofica sul concetto di integrità; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 281, per il quale l'editto riprendeva la normativa pregressa, ma introduceva l'ulteriore proibizione di asportare dall'edificio, anche senza demolirlo, gli elementi marmorei che lo ornavano; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 210 s., secondo cui per la prima volta precisamente si vietava di *marmora destrahere*; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 429 e nt. 71, per il quale la costituzione imperiale era più di prima incentrata sulle sottrazioni di *ornamenta* da edifici non demoliti, che restavano lecite se *sui usus causa*. Non ci sembra invece prudente attribuire allo stesso Vespasiano (come pur talora si fa in dottrina: per tutti, v. ad esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 18; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 430 s.) la norma, enunciata in conclusione di C. 8.10.2, che sancisce la illiceità di

anche alla prassi attuativa di disposizioni interpretate secondo la *ratio* che, quantunque non esclusiva, evidentemente era loro propria.

L'epoca successiva, fino alla dinastia dei Severi esclusa, appare caratterizzata da una maggiore attenzione verso questo genere di problemi, forse anche per il diffondersi, all'interno delle classi dirigenti, di una più spiccata sensibilità culturale, che influenza sia la giurisprudenza che la legislazione (a tutto ciò per esempio si deve, secondo alcuni autori<sup>60</sup>, la penetrazione nel mondo del diritto della riflessione sul concetto di integrità, intesa come rapporto tra il tutto e le sue parti, da applicarsi tanto alla città quanto all'edificio in sé considerato). Gli stessi imperatori intervengono in prima persona, più spesso che non in precedenza, a tutelare determinati interessi, anche a prescindere dalla repressione di operazioni speculative: se infatti già Traiano aveva, stando ad una significativa testimonianza pliniana<sup>61</sup>, preservato dal disfacimento *pulcherrimae aedes*, affidandole alla custodia di privati capaci, Adriano emana una costituzione con cui proibisce di demolire case allo scopo di trasportare i materiali di rovina in altre città<sup>62</sup>, ed inoltre

---

trasferimenti tali da nuocere al *publicus aspectus*, ché in questo modo, a nostro avviso, si finisce per disconoscere al rescritto severiano ogni valenza innovativa (sul che avremo modo di tornare oltre).

<sup>60</sup> Dell'influsso determinante esercitato, in particolare, dal pensiero filosofico stoico, si dice convinto J.L. Murga Gener, un po' in tutti gli scritti da lui dedicati a questi temi: *in primis* v. – eloquente già nella sua intitolazione – J.L. MURGA GENER, *El edificio*, cit., specialmente 28 ss., 32 ss., 38 ss., 46; ma v. anche per esempio ID., *Protección*, cit., 33, 41; ID., *El senado consulto*, cit., 157 s., 160 ss., 171 ss. 183; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 57 s., 61 ss. Anche altri autori, comunque, fermano la loro attenzione sull'importanza che, in materia, rivestì la riflessione filosofica, e di conseguenza giurisprudenziale, sul rapporto tra la *res* e le sue *partes*: v. per esempio A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 202, 211, 214, per la quale, nell'ottica romana di allora, le parti di un edificio stanno all'edificio come gli edifici alla città; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 431, secondo cui la valutazione di un immobile nella sua unità architettonica e la conseguente inseparabilità delle *partes aedium* è il frutto di una lenta evoluzione interpretativa del concetto stesso di *aedificium*.

<sup>61</sup> V. Plin. *paneg.* 50.3-4: *Ergo in vestigia sedesque nobilium immigrant pares domini, nec iam clarissimorum virorum receptacula habitatore servo teruntur aut foeda vastitate procumbunt. datur intueri pulcherrimas aedes, deterso situ auctas ac vigentes. magnum hoc tuum non erga homines modo, sed erga tecta ipsa meritum, sistere ruinas, solitudinem pellere, ingentia opera eodem, quo exstructa sunt, animo ab interitu vindicare. muta quidem illa et anima carentia, sentire tamen et laetari videntur, quod niteant, quod frequententur, quod aliquando coeperint esse domini scientis.* Cfr. per esempio R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 688 s.

<sup>62</sup> V. Hist. Aug. *Hadr.* 18.2: *Constituit inter cetera, ut in nulla civitate domus aliqua transferendae ad aliam urbem ullius materiae causa diruerentur.* Cfr. per esempio R. ORESTANO, *Gli editti*, cit., 286; L. HOMO, *Rome*, cit., 606; E. GABBA, *Considerazioni*, cit.,

invia agli Stratonicensi di Adrianopoli un'epistola in cui per la prima volta si impone ai proprietari di restaurare gli edifici che a causa di vetustà od incuria rischiassero la rovina<sup>63</sup>; Antonino Pio, con un rescritto riportato da Callistrato<sup>64</sup>, vieta di utilizzare un lascito testamentario per costruire nuove opere, se già ve ne sono altre che hanno bisogno di essere ripristinate (principio, questo, che ora affiora nella sfera privata, destinato ad avere grande fortuna in avvenire, anche nella sfera pubblica<sup>65</sup>); Marco Aurelio e Lucio Vero, sempre con un rescritto<sup>66</sup>, danno responso negativo a chi offriva di saldare il proprio debito con il fisco alienando i materiali ornamentali che corredevano la propria casa, la cui separazione era proibita.

321; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 24, 37; ID., *El senado consulto*, cit., 157; ID., *Especulación*, cit., 165; V. SCARANO USSANI, 'Privilegium', cit., 258 s., nt. 4; J.M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 294; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 344; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 217; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 122.

<sup>63</sup> V. *Epistula Hadriani ad Stratonicenses Hadrianopolitas*, datata al 127 e pubblicata in FIRAI, n. 80: ... *Iusta petere mihi videmini et necessaria nuper natae civitati. Vectigalia igitur quae ex territorio exiguntur dono vobis, et domum Tib. Claudii Socratis, quae est in urbe, vel instauret Socrates vel vendat cuiquam indigenarum, ne vetustate et incuria ruat*. Il principio della *refectio* coattiva si affaccia dunque, qui, per la prima volta, come giustamente rimarcano, in dottrina, per esempio G. CAMODECA, *Ricerche*, cit., 467, nt. 61; V. SCARANO USSANI, 'Privilegium', cit., 269; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 344; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 217.

<sup>64</sup> V. Call. 2 de cogn. D. 50.10.7 pr.: *Pecuniam quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur*. Si tratta di un passo importante, per lo più sfuggito all'attenzione degli studiosi, con le poche eccezioni, per esempio, di R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 680; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio' 21 di Simmaco. Inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma*, in Φιλία. *Scritti per G. Franciosi*, I, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli, 2007, 312, nt. 23.

<sup>65</sup> Cfr. oltre, 723 ss., in rapporto all'età postclassica.

<sup>66</sup> V. D. 30.41.7: *Sed et divorum fratrum est rescriptum ad libellum Procliani et Epitynchani ob debitum publicum desiderantium ut sibi distrahere permittatur, quod eis ius distrahendi denegaverunt*. Il caso è molto interessante, perché a salvaguardia di un interesse estetico vi si sacrifica un interesse di natura fiscale; purtroppo, però, sappiamo ben poco del rescritto (pur sicuramente risalente ad un anno compreso fra il 161 e il 169), della situazione in cui si trovavano i postulanti, degli oggetti per cui esattamente si chiedeva di esercitare il *ius distrahendi* (quasi certamente, in ogni caso, *ornamenta*, dato il contesto nel quale il passo è inserito, ossia il lungo frammento – da noi trascritto oltre, alla nt. 68 – in cui Ulpiano commenta il senatoconsulto Aciliano, anche se poi risulta oscura la attinenza alla materia dei legati della prece di Procliano ed Epitincano): in proposito, v. comunque, per esempio, J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 50 ss.; ID., *Especulación*, cit., 161 s., nt. 23; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 46, 78 s., nt. 62; F. NASTI, *L'attività*, cit., 196, nt. 94.

Non in tutti i provvedimenti sopra citati si fa riferimento espresso ai marmi e ad altri ornamenti, ma non c'è dubbio che la materia del distacco di essi dagli edifici cui erano congiunti rivesta ora l'interesse prevalente, tanto da formare oggetto di un senatoconsulto *ad hoc*, l'Aciliano, risalente al 122 e forse ispirato dallo stesso Adriano<sup>67</sup>. Purtroppo non ne conosciamo il testo direttamente, ma solo per il tramite di commenti successivi: alludiamo soprattutto ad un lungo frammento di Ulpiano, contenuto in D. 30.41-43<sup>68</sup> e dedicato alla materia dei legati

<sup>67</sup> Sulla vicenda di questo provvedimento, sulla sua denominazione ed esatta datazione, sulla sua approvazione (forse preceduta da un *oratio* dello stesso Adriano), non possiamo qui dettagliatamente soffermarci. In proposito, si rinvia soprattutto a J.L. MURGA GENER, *El senado consulto Aciliano*, cit., 155 ss. (scritto manifestamente incentrato sull'argomento); v. anche, dello stesso autore, *Protección*, cit., 37 ss.; *Especulación*, cit., 161 s., nt. 23, 164 s.; *Un enigmático edicto*, cit., 53 s., 56 ss., 64, 66; *El edificio*, cit., 37 ss., 41 s., 44, 76, nt. 53, 77, nt. 60; v. poi per esempio C. FADDA, *L'arte*, cit., 32 ss.; N.A. FALCONE, *Il codice delle belle arti ed antichità*, Firenze, 1913, 22 s.; L. PARPAGLIOLO, *Codice*, cit., 8 ss.; R. ORESTANO, *Gli editti*, cit., 285 ss.; L. HOMO, *Rome*, cit., 605 ss.; I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 113; voce *'Aedificium'*, cit., 205; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 95; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 282; J.M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 290 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 344; F. ARCARIA, *'Senatus'*, cit., 270 s. e nt. 67; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 213 ss., 221; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 425 ss.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 192 ss., 198 s.; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 122.

<sup>68</sup> Tratto dall'*ad Sabinum*. V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41: *Cetera igitur praeter haec videamus. et quidem corpora legari omnia et iura et servitutes possunt. 1. Sed ea quae aedibus iuncta sunt legari non possunt, quia haec legari non posse senatus censuit Aviola et Pansa consulibus. 2. Tractari tamen poterit, si quando marmora vel columnae fuerint separatae ab aedibus, an legatum convalescat. et si quidem ab initio non constitit legatum, ex post facto non convalescet, quemadmodum nec res mea legata mihi, si post testamentum factum fuerit alienata, quia vires ab initio legatum non habuit. sed si sub condicione legetur, poterit legatum valere, si existentis condicionis tempore mea non sit vel aedibus iuncta non sit, secundum eos, qui et emi rem meam sub condicione et promitti mihi stipulanti et legari aiunt. purum igitur legatum Catoniana regula impedit, condicionali non, quia ad condicionalia Catoniana non pertinet. 3. Item quaeri potest, si quis binas aedes habens alteras legaverit et ex alteris aliquid iunctum ei cui aedes legavit, an legatum valebit? movet quaestionem, quod ex senatus consulto et constitutionibus licet nobis ab aedibus nostris in alias aedes transferre possessoribus earum futuris, id est non distracturis: et ita imperator noster et divus Severus rescripserunt. numquid ergo et legari possit ei, cui aliam domum legem? sed negandum erit, quia cui legatum est non est possessor futurus. 4. Si duobus domum legaverit Sempronianam et ex ea alteri eorum marmora ad exstructionem domus Seianae quam ei legaverat, non male agitur, an valeat, quia dominus est utriusque legatarius. et quid si quis domum deductis marmoribus legaverit, quae voluit heredem habere ad exstruendam domum, quam retinebat in hereditate? sed melius dicitur in utroque detractionem non valere: legatum tamen valebit, ut aestimatio eorum praestetur. 5. Sed si quis ad opus rei publicae faciendum legavit, puto valere legatum: nam et Papinianus libro undecimo responsorum refert imperatorem nostrum et divum Severum constituisse eos, qui rei publicae ad opus promiserint, posse detrudere ex*

(da ritenersi appunto nulli<sup>69</sup> ove avessero un oggetto simile), ma si veda per esempio anche Paolo in D. 32.21.1-2<sup>70</sup>. Ora, non è facile distinguere il disposto originario dell'atto senatorio dalle riflessioni – dal carattere non sempre marcatamente casitico – via via stratificatesi su di esso, specie in merito alle implicazioni di tipo propriamente privatisti-

*aedibus suis urbanis atque rusticis et id ad opus uti, quia hi quoque non promercii causa id haberent, sed videamus, utrum ei soli civitati legari possit, in cuius territorio est, an et de alia civitate in aliam transferre possit, et puto non esse permittendum, quamquam constitutum sit, ut de domu, quam aliquis habet, ei permittatur in domum alterius civitatis transferre.* 6. *Hoc senatus consultum non tantum ad urbem, sed et ad alias civitates pertinet.* 7. *Sed et divorum fratrum est rescriptum ad libellum Procliani et Epitynchani ob debitum publicum desiderantium ut sibi distrahere permittatur, quod eis ius distrahendi denegaverunt.* 8. *Hoc senatus consultum non tantum ad aedes, sed et ad balinea vel aliud quod aedificium vel porticus sine aedibus vel tabernas vel popinas extenditur.* 9. *Item hoc prohibetur haec legari, quod non alias praestari potest, quam ut aedibus detrahatur subducatur, id est marmora vel columnae. idem et in tegulis et in tignis et ostiis senatus censuit: sed et in bibliothecis parietibus inhaerentibus.* 10. *Sed si cancelli sint vel vela, legari poterunt, non tamen fistulae vel castelli.* 11. *Sed automataria aut si quis canthari, per quos aquae saliunt, poterunt legari, maxime si impositicii sint.* 12. *Quid ergo in statuis dicendum? si quidem inhaerent parietibus, non licebit, si vero alias existant, dubitari potest: verum mens senatus plenius accipienda est, ut si qua ibi fuerunt perpetua, quasi portio aedium distrahi non possint.* 13. *Proinde dicendum est nec tabulas adfixas et parietibus adiunctas vel singula sigilla adaequata legari posse.* 14. *Sed si paravit quaedam testator quasi translaturus in aliam domum et haec legavit, dubitari poterit, an valeat: et puto valere.* 15. *Sed si ea quae legavit aedibus iunxit, extinctum erit legatum.* 16. *Sed si heres ea iunxit, puto non exstingui;* Ulp. 21 *ad Sab. D. 30.42: sive scit, sive ignoravit;* Ulp. 21 *ad Sab. D. 30.43: Senatus enim ea, quae non sunt aedium, legari permisit, haec autem mortis tempore aedium non fuerunt: heres ergo aestimationem praestabit. sed si detraxerit ut praestiterit, poenis erit locus, quamvis ut non vendat, detraxit, sed ut exsolvat.* 1. *Marcellus etiam scribit, si maritus diaetam in uxoris hortis, quos in dotem acceperat, fecerit, posse eum haec detrabere, quae usui eius futura sint, sine mulieris tamen damno, nec ad hoc senatus consultum futurum impedimento. ergo si non est ei obfuturum, quo minus detrabat, dici oportebit posse eum haec legare, quae detrabere potest.* 2. *Legatum in aliena voluntate poni potest, in heredis non potest.* 3. *Qui ab hostibus redemptus est legari sibi poterit et proficiet legatum ad liberationem vinculi pignoris, quod in eo habuit qui redemit.*

<sup>69</sup> Più precisamente Ulpiano parla del senatoconsulto Aciliano affrontando, per l'appunto, la materia dei *legati inutiliter relictis*: in merito, v. per esempio J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 178 ss. Si osservi comunque che l'erede il quale, trasgredendo la norma, avesse operato o consentito il distacco, era soggetto ad un'ulteriore sanzione (probabilmente analoga a quella prevista in caso di distrazione *negotandi causa*): v. D. 30.43pr.; cfr. per esempio J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 176 s., che postula anche l'esperibilità dell'*actio popularis*.

<sup>70</sup> Tratto dalle *Sententiae*. V. Paul. 4 *sent. D. 32.21: 1. Fideicommissum relictum et apud eum, cui relictum est, ex causa lucrativa inventum extinguere placuit, nisi defunctus aestimationem quoque eius praestari voluit.* 2. *Columnis aedium vel tignis per fideicommissum relictis ea tantummodo amplissimus ordo praestari voluit nulla aestimationis facta mentione, quae sine domus iniuria auferri possunt.*

co che la disciplina aciliana poneva<sup>71</sup>. Ad ogni modo, bisogna avvertire che la giurisprudenza continuò a dedicarsi per lungo tempo – fino a tutta l'età severiana, come si è compreso – allo studio di questo provvedimento, cui dette ulteriore impulso qualche intervento della stessa legislazione imperiale<sup>72</sup>.

L'analisi va da principio condotta su quella che dev'essere presumibilmente ritenuta la normativa dettata dal senatoconsulto, del resto espressamente richiamato solo in D. 30.41.1;3;6;8;9;12, in D. 30.43 pr.-1 e in D. 32.21.2<sup>73</sup>. Se ne possono trarre alcune considerazioni rilevanti dal nostro punto di vista, che – giova sempre ricordarlo – si prefigge l'unico obiettivo di accertare quale esattamente fosse l'interesse protetto dalla regolamentazione vigente nelle diverse epoche. In particolare, si può a nostro avviso con certezza affermare che: 1) il senatoconsulto vietava di separare, con modalità più o meno violente<sup>74</sup>, parti congiunte<sup>75</sup> ad un edificio dall'edificio stesso, in esecuzione di un legato, e quindi a prescindere da ogni scopo di lucro<sup>76</sup>; 2) tale edificio non doveva essere necessariamente adibito ad abitazione<sup>77</sup>; 3) tale edi-

<sup>71</sup> Su tutto ciò, infatti, la giurisprudenza avrebbe soprattutto incentrato la propria attenzione, con approccio inevitabilmente frammentario, come con calzanti argomenti fa per esempio rilevare J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 43 ss., 76 s.; ID., *El senado consulto*, cit., 155, 166, 191; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 53 s.

<sup>72</sup> Del che renderemo meglio conto fra breve.

<sup>73</sup> V. i rispettivi testi sopra, alle ntt. 68 e 70.

<sup>74</sup> Dovendosi sotto questo profilo distinguere il *detrahere* dal *subducere*, che presuppone assai di meno l'uso della forza, ma che si denota egualmente, in quel contesto normativo, per una sfumatura di illecito: v. D. 30.41.9; cfr. per esempio J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 174, 184; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 56, nt. 23; ID., *El edificio*, cit., 76, nt. 53.

<sup>75</sup> Che debba trattarsi di parti materialmente annesse (*ea quae aedibus iuncta sunt*), è chiarito fin dall'inizio: v. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.1.

<sup>76</sup> Come già dicevamo in precedenza, al disposto del *senatusconsultum Acilianum* è estranea la materia delle speculazioni, delle quali si dà per scontata la sanzionabilità (cfr. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.5; Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.43 pr.): altro è infatti l'alienazione, l'esercizio del *ius distrabendi*, altro un atto di liberalità, qual in fin dei conti è il legato, di cui i senatoconsulti del I secolo non si occupavano (né è sicuro che se ne occupasse l'editto di Vespasiano, per cui v. in particolare quanto detto sopra, alla nt. 58). Da questo punto di vista l'Aciliano integrava la tutela prevista dalla normativa pregressa, che avrebbe potuto essere accortamente elusa mediante disposizioni *mortis causa*: v. per esempio I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 113; E.J. PHILLIPS, *The Roman Law*, cit., 95; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 38 s., 42; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 66; ID., *La disciplina*, cit., 282; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 425 ss.

<sup>77</sup> Bensì anche a bagno, a portico, ad esercizio commerciale (*balinea, porticus, tabernae, popinae*): v. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.8, contenente un'elencazione dal valore

ficio poteva essere ubicato tanto a Roma quanto in altre città<sup>78</sup>, e forse anche in campagna<sup>79</sup>; 4) le parti consistevano per lo più in *marmora columnae* ed altri ornamenti<sup>80</sup>, in oggetti di rilievo comunque artistico (dipinti<sup>81</sup>, statue, tanto che proprio in rapporto ad esse un'interpreta-

---

chiaramente soltanto esemplificativo. È stato ipotizzato (v. J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 40; ID., *El senado consulto*, cit., 182 s.; ID., *Un enigmático edicto*, 56 e nt. 23; ID., *El edificio*, cit., 39) che essa non fosse contenuta nel testo del provvedimento, il quale, suscettibile com'era di essere applicato *plenius* (cfr. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.12), sarebbe stato qui interpretato estensivamente, come si evincerebbe dall'utilizzo del verbo *extenditur*. Ora, non ci pare che un argomento simile, anche se dovesse essere accolto, sposterebbe di molto, ai nostri fini, i termini della questione; ad ogni modo resta preferibile pensare, secondo noi, che l'«estensione» in questione fosse stata operata dallo stesso senatoconsulto (citato all'inizio del passo) rispetto a quanto disposto dalla legislazione passata, che come si è visto era effettivamente incentrata sulle abitazioni. In materia, v. anche per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 605; V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 258 s., nt. 4; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 214.

<sup>78</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.6. L'idea che comprendere le altre città rispondesse all'esigenza di ampliare l'applicazione di siffatta disciplina che, per ipotesi, l'editto di Vespasiano avesse già dettato per la sola Roma (così, per esempio, congetturano R. ORESTANO, *Gli editti*, cit., 285 ss.; J.L. MURGA GENER, *Un enigmático edicto*, cit., 60; ID., *Una constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, in *AHDE*, L, 1980, 598, nt. 24) non trova conferma nelle fonti. Per il resto, v. ad esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 605; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 214; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 122.

<sup>79</sup> Come potrebbe forse direttamente ricavarsi da Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.5, ove, pur senza riferimento espresso al senatoconsulto, si menzionano le *aces urbanae atque rusticae*. Questa opinione, accolta per esempio da J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 182 (per il quale il divieto di separare gli *adfixa* valeva anche in località rustiche e marine), trova conforto sia nella possibilità di interpretare la locuzione *aliae civitates*, di cui a Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.6, come allusiva – in contrapposizione ad *urbs* – all'intero territorio imperiale (così, tendenzialmente, gli altri autori citati alla nt. precedente, che per lo più parlano di estensione della normativa alle province), sia soprattutto nella considerazione che non si vede perché mai – rispetto ai senatoconsulti Osidiano e Volusiano, che contemplavano le *villae* – dovesse ora sancirsi, sotto questo profilo, una diminuzione di tutela.

<sup>80</sup> I *marmora* sono esplicitamente ricordati in Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.2; 4; 9, ed è pacifico che il dettato del senatoconsulto fosse principalmente diretto alla salvaguardia di essi (nonché delle *columnae*, a loro volta per lo più marmoree); ma non solo di questi beni, dato che – pur, come vedremo, con dei distinguo – nell'ambito applicativo era compreso tutto ciò che fosse funzionale *ad domus ornatum* (cfr. Ulp. 18 *ad Sab.* D. 7.1.13.7). A conferma, v. per esempio C. FADDA, *L'arte*, cit., 15; I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 96 ss., 101 ss.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 45; ID., *El senado consulto*, cit., 155, 180 ss., sebbene con la solita riserva che sarebbe stata l'*interpretatio* successiva ad estendere la tutela a cose diverse da marmi e colonne (ma v. per esempio Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.9; Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.43.1; Paul. 4 *sent.* D. 32.21.2); M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 214 ss., 221.

<sup>81</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.13, a proposito delle *tabulae adfixae et parietibus adiunctae*. V. anche per esempio M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; cfr. I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 96 ss., 119 ss.

zione attenta a cogliere *plenius* la *mens senatus* confermò il divieto in caso di inerenza alle pareti o di destinazione perpetua alla casa<sup>82</sup>), in altri oggetti di possibile pregevole fattura, che spesso ancor oggi arredano dimore signorili (porte di un certo tipo, biblioteche)<sup>83</sup>, e infine in oggetti più comuni (*tigna*, per esempio)<sup>84</sup>, in merito ai quali ci si preoccupa però talora di precisare che il distacco è proibito se può nuocere alla stabilità complessiva dell'immobile<sup>85</sup>. Ora non vi è dubbio che una normativa simile, elaborata al fine di non distrarre dalle *aedes* una loro *portio*<sup>86</sup>, fosse diretta a salvaguardare l'integrità e l'estetica dell'edificio in sé considerato<sup>87</sup> – e si sarà trattato quasi sempre di un edificio

<sup>82</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.12; cfr. 33.7.12.23. V. anche per esempio C. FADDA, *L'arte*, cit., 33; I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 96 ss., 111 s., 113, per cui alle cose non attaccate materialmente alla *domus* né ad essa comunque legate per destinazione provata dalla lunghezza del tempo quella legislazione è difficile da applicare; J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 184; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 64; ID., *El edificio*, cit., 41 s.; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528.

<sup>83</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.9, ove, per le biblioteche, ci si premura di precisare che devono essere *parietibus inhaerentes*. Non concordiamo con J.L. MURGA GENER, citato alla nt. successiva, che tende a comprendere le biblioteche tra il materiale non lussuoso; v. invece, per esempio, A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 214 ss., 221, 335, la quale anzi aggiunge che le biblioteche, intese come locali, erano forse oggetto di spoliazioni frequenti, per la presenza di statue e altri beni d'arte; G. VOLPE, *Manuale*, cit., 4, che opportunamente invoca la testimonianza di Vitruv. 6.4.1, in merito alle regole cui attenersi per una corretta conservazione delle biblioteche, le quali non dovevano mancare nelle dimore dei nobili.

<sup>84</sup> Ma non soltanto: v. più esattamente D. 30.41.9 (*tegulae*, oltre a *tigna*) e 10 (*fastulae, castelli*); 32.21.2 (*tigna*). Cfr. per esempio I. CALABI LIMENTANI, *Studi*, cit., 113; J.L. MURGA GENER, *El senado consulto*, cit., 180 ss.; ID., *Especulación*, cit., 164; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 57; ID., *El edificio*, cit., 39.

<sup>85</sup> V. per esempio Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.43.1 (*sine tamen damno*); Paul. 4 *sent.* D. 32.21.2 (*sine domus iniuria*). Si tratta di un dato solitamente trascurato dalla dottrina, ma a cui ci sembra che debba attribuirsi rilevanza.

<sup>86</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.12. In proposito, v. anche sopra, testo e nt. 77, circa l'influsso che una certa temperie filosofico-culturale dovette probabilmente esercitare su alcune riflessioni della scienza giuridica romana inerenti alla nozione di unità organica di un *corpus*, intesa anche in rapporto alle parti che gli sono più o meno intrinseche. Ma v. qui, più specificamente, innanzi tutto J.L. MURGA GENER, *El edificio*, cit. (scritto palesemente dedicato all'argomento), specialmente 37 ss., secondo il quale, fra l'altro, era forse il testo stesso del provvedimento che, risentendo di questa impostazione colta, invitava a comprendere appieno, nel senso descritto, la *mens senatus*; v. poi, del medesimo autore, *Protección*, cit., 37, 41; *El senado consulto*, cit., 160 s., 172, 184, 186; *Un enigmático edicto*, cit., 56 ss.; v. infine, per esempio, C. FADDA, *L'arte*, cit., 32; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 216.

<sup>87</sup> Ne prende atto, in dottrina, J.L. MURGA GENER, il quale però – tranne che forse in *El senado consulto*, cit., 37 ss., 160 s., ove si spinge ad affermare che l'esigenza primaria

di notevole pregio architettonico-artistico – piuttosto che l'integrità e l'estetica di una città intesa nel suo complesso<sup>88</sup>. La tutela, insomma, sembra significativamente avvicinarsi a quella odierna, anche se innegabilmente la limitazione apportata ai poteri del proprietario non arriva a tal punto da vietargli i distacchi *tout court*, quelli che per esempio egli operi senza intenti speculativi, in favore di se stesso, a beneficio di altri immobili suoi, o dell'erede (il quale, al contrario del legatario, continua il possesso del *de cuius*)<sup>89</sup>.

Riguardo alla *interpretatio* alla quale, in tempi anche di molto successivi, la regolamentazione aciliana fu sottoposta, bisogna distinguere tra quella che, come sopra si diceva, altro non fa che applicarla ai singoli casi sorti dalla molteplice varietà dei rapporti privati<sup>90</sup>, e quella cui dettero adito alcune innovazioni, di carattere anche legislativo. Sap-

---

dei *patres* stavolta era stata forse quella di tutelare la bellezza come tale contro questi legati spogliatori che degradavano tutto – per lo più genericamente assimilata a detto interesse l'esigenza di preservare l'estetica urbana, quasi che si trattasse della stessa cosa, come meglio avremo modo di vedere alla nt. successiva. V. anche qui, comunque, dello stesso MURGA, *Protección*, cit., 45, in cui si parla di speciale protezione riservata al materiale artistico e di lusso dal regime aciliano.

<sup>88</sup> La convinzione che anche la normativa dettata dal nostro senatoconsulto fosse, al pari di altre, principalmente ispirata all'intento di proteggere la forma delle città (*ne ruinis urbes deformentur*) è sempre stata presente, fra gli studiosi, e tuttora tratteggiata lo è, anche se dal presumibile tenore originario del provvedimento nulla può a nostro avviso trarsi a sostegno di una simile impostazione: così, però, per esempio C. FADDA, *L'arte*, cit., 33; J.L. MURGA GENEER, *Protección*, cit., 40 ss., 46, 75 ss.; ID., *El senado consulto*, cit., 155, 158 s., 190; ID., *Especulación*, cit. 165; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 58 ss.; ID., *El edificio*, cit., 44, 77, nt. 60, del quale in particolare non ci pare che trovi appiglio nelle fonti l'affermazione secondo cui l'atto senatorio si sarebbe riferito alla ornamentazione posta sui soli esterni degli edifici, e specialmente sulle facciate; F. ARCARIA, *'Senatus'*, cit., 270 s. e nt. 67. Tutto ciò naturalmente non esclude che 'anche' l'intento di preservare l'estetica urbana potesse avere in qualche modo sollecitato l'emanazione di una regolamentazione come questa.

<sup>89</sup> In età adrianea continuano ad essere insomma consentite le *mutationes*, le *translationes* già ammesse in precedenza, perché il beneficiario sarà il medesimo *possessor* (cfr. sopra): sul punto, v. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.3; 5; 13; cfr. per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 17, nt. 1; J.L. MURGA GENEER, *Protección*, cit., 44; ID., *El senado consulto*, cit., 187; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 221 s.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 199 e nt. 103.

<sup>90</sup> V. soprattutto Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.2-5; 13-16; Ulp. 2 *fideic.* D. 30.42; Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.43pr.-1 (ove anche si riporta un parere di Marcello). Cfr. per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 610; J.L. MURGA GENEER, *Protección*, cit., 44 s.; ID., *El senado consulto*, cit., 155; ID., *Especulación*, cit., 164; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 53 s.; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 425 ss., particolarmente attento ai casi in cui il legato, nell'interpretazione ulpiana, vale almeno per la stima in denaro; F. NASTI, *L'attività*, cit., 199.

priamo per esempio che Settimio Severo e Caracalla, avendo dato conferma al principio della libertà di *translatio* da casa a casa del medesimo proprietario (pur per ipotesi sita in un'altra città)<sup>91</sup>, d'altra parte, con un rescritto subito studiato da Papiniano, ammisero la stessa operazione quando taluno, in adempimento di una promessa, destinasse i beni in questione ad adornare un monumento pubblico in costruzione, ché certo in questo modo egli non avrebbe agito *promercii causa*<sup>92</sup>: da tutto ciò Ulpiano trae spunto per derogare al divieto di *detrabere* anche quando la *civitas* interessata acquisisse i materiali in virtù di un legato, per poi però cercare di riaffermarlo, tale divieto, quasi a titolo di opinione personale, quando la città beneficiaria fosse diversa da quella da cui provenivano le pietre distaccate<sup>93</sup>, per lo meno a tutela dell'estetica urbana, visto che quella domestica era stata sacrificata<sup>94</sup>. Nel frattempo Marciano si era detto favorevole al trasferimento, financo lucrativo, di marmi e colonne, quando analogamente avvenisse

<sup>91</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.3. La costituzione non può che essere successiva al 198, anno in cui Caracalla fu associato all'*imperium*: su questo punto, e non solo, v. comunque, per esempio, J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 29, 54 ss., 58; ID., *El senado consulto*, cit., 187; ID., *Especulación*, cit., 161 s., nt. 23; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 53 s.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 199 s.

<sup>92</sup> V. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.5, da cui più esattamente si evince che, *ad opus rei publicae faciendum*, si sarebbe potuto pacificamente distaccare materiale dalla propria casa sia di città che di campagna. Per la dottrina, v. ad esempio N.A. FALCONE, *Il codice*, cit., 20 s.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 54 ss., 58 ss.; ID., *Especulación*, cit., 165; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 53 s.; ID., *El edificio*, cit., 40 s., 77, nt. 57, il quale opportunamente osserva che il richiamo fatto da Ulpiano al suo maestro è, nel caso specifico, ancor più comprensibile, giacché Papiniano aveva, come si sa, grande facilità di accesso alla documentazione promanante dall'*officium a libellis*; G. CAMODECA, *Ricerche*, cit., 466, nt. 65; F. NASTI, *L'attività*, cit., 196, 197, nt. 96, 200.

<sup>93</sup> V. lo stesso Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.41.5 (ma v. anche, in materia di legati disposti *ad honorem ornatumque civitatis*, Paul. 3 *reg.* D. 30.122 pr.). Ulpiano dunque in questo frangente, pur rispettoso della volontà imperiale, cerca di spingersi oltre, con un'*interpretatio* che appare improntata ad uno spirito di discernimento cauto e sottile al tempo stesso, che ben si coglie nell'espressione *puto non esse permittendum*. Sul tema, cfr. per esempio N.A. FALCONE, *Il codice*, cit., 20 ss.; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 61 ss.; ID., *El edificio*, cit., 40 s., 47 ss.; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 529; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 425 s., 432, 437; F. NASTI, *L'attività*, cit., 196, 197 e nt. 96.

<sup>94</sup> È difficile, a nostro avviso, negare che una *ratio* simile sorregga l'opinione ulpiana, tanto più che anche nei tempi odierni si presta attenzione a che gli oggetti d'arte non lascino, quanto meno, la località d'origine, concepita come un contesto architettonico unitario: così, avvedutamente, J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 61 ss.; ID., *El edificio*, cit., 40 s., 44 s., 47 ss., il quale però talora, contraddicendosi, si proclama contrario ad identificare la descritta esigenza con una preoccupazione di estetica cittadina intesa come bene pubblico; cfr. per esempio F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 425 s.

*ad opus publicum*, in ciò derogando alla regolamentazione del senatoconsulto Osidiano, da ritenersi ancora in vigore<sup>95</sup>. In questo quadro si colloca, da ultimo, la già citata costituzione del 222 di Alessandro Severo<sup>96</sup>, la cui reale, e per certi versi drastica, portata innovativa a nostro avviso sta, come si osservava in precedenza<sup>97</sup>, nella proibizione rivolta ai proprietari di effettuare qualunque *translatio* di *marmora*, anche interna al proprio patrimonio immobiliare, tutte le volte in cui ciò recasse nocumento al *publicus adspectus*<sup>98</sup>.

La compressione del potere del *dominus* privato è divenuta dunque considerevole<sup>99</sup>, nell'età dei Severi, quando per la prima volta forse si

<sup>95</sup> Sul che v. sopra, testo e nt. 53, dove è anche trascritto Marc. D. 39.2.48. Il giurista severiano faceva riferimento ad una costituzione di età incerta (ma forse alquanto precedente) che aveva modificato il regime delle sanzioni comminabili ai soggetti coinvolti nella pratica speculativa: ci sembra del tutto improbabile che la deroga concessa per il caso di *translatio ad opus publicum*, di cui si fa cenno nell'ultima parte del passo, sia da imputare a detta costituzione, anziché all'*interpretatio* marcianea, che avrà certo tenuto conto delle innovazioni nel frattempo intervenute, adeguando ad esse il regime dei trasferimenti *negotiandi causa*. In merito, v. per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 604; voce *'Aedificium'*, cit., 205; G. CAMODECA, *Ricerche*, cit., 466, nt. 65; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 219; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi'*, cit., 427; ID., *La tutela*, cit., 666; F. NASTI, *L'attività*, cit., 194 s., 200 s., la quale peraltro non esclude che la deroga possa collegarsi anche alla locuzione *constitutum est*, e trovare quindi la sua fonte in una legge imperiale, che andrebbe però identificata nello stesso recente rescritto ricordato da Papiniano in D. 30.41.5 (considerazione, quest'ultima, che troveremmo alquanto plausibile, se non vi si opponesse un argomento di carattere esegetico: il *constitutum est* è collocato alla fine della frase precedente, alla quale decisamente si contrappone quella che qui interessa, contenente un *autem* in apertura).

<sup>96</sup> Trascritta sopra, alla nt. 55.

<sup>97</sup> V. sopra, testo e nt. 56, ove avvertivamo che far discendere il precetto dai provvedimenti pregressi, rammentati nel rescritto severiano, significa svuotare lo stesso di qualsiasi portata normativa, per non dire del carattere a nostro avviso senz'altro antistorico di una simile anticipazione.

<sup>98</sup> Ne danno per esempio conferma, in modo più o meno reciso, N.A. FALCONE, *Il codice*, cit., 495 s.; J.L. MURGA GENE, *Protección*, cit., 50, 64 s., 76 s.; ID., *El senado consulto*, cit., 190 s. e nt. 67; ID., *Especulación*, cit., 161 s., nt. 23, 164 s.; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 44, 53 ss.; ID., *El edificio*, cit., 51 ss., che parla di storica, importante svolta impressa nell'interesse pubblico da Alessandro Severo, in ciò forse consigliato da Ulpiano, già nel primo anno del suo regno, e per il resto si duole del fatto che nulla purtroppo C. 8.10.2 ci dica su come fosse sanzionato il divieto, né per quali vie giudiziali (sul che v. comunque la nt. successiva); J.M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 295 s.; ID., *Zu den Abbruchbestimmungen*, cit., 328; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; F. NASTI, *L'attività*, cit., 192 ss.; P. BUONGIORNO, *'Senatus consulta'*, cit., 240; ID., *CIL X 1401 e il 'senatus consultum'*, cit., 242 s., nt. 24.

<sup>99</sup> Ciò, probabilmente, anche perché saranno stati potenziati gli strumenti di repressione delle infrazioni, ora perseguibili, in sede penale, nell'ambito della – definiti-

avvertì l'esigenza di difendere, più che altro, l'apparenza monumentale delle città, tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica<sup>100</sup>. Ne derivava, più o meno indirettamente, un ancor maggior riguardo per l'integrità e l'estetica degli edifici privati intesi di per sé<sup>101</sup>: non è un caso che proprio in quest'epoca si generalizzi il principio della *refectio* coattiva degli immobili fatiscenti, la quale poteva essere disposta, nei

---

vamente affermatasi – *cognitio extra ordinem*, e, in altre sedi, a mezzo di rimedi come per esempio la *operis novi nunciatio iuris publici tuendi gratia*. Sull'argomento, che non è qui indispensabile approfondire, si rinvia alle interessanti riflessioni per esempio di J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 66 ss.; ID., *El edificio*, cit., 52 s.; cfr. per esempio J.M. RAINER, *Zu den Abbruchbestimmungen*, cit., 327. V. anche appena oltre, circa i poteri di intervento riconosciuti direttamente a pubblici funzionari.

<sup>100</sup> Sulla temperie politico-culturale dell'età tardo-classica, in rapporto al genere di problemi con i quali ci stiamo misurando, v. ad esempio, per tutti, J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 47 ss., 56, 61 ss.; ID., *El edificio*, cit., 47 ss., secondo il quale alla politica accentratrice di quegli anni era consona la preoccupazione di difendere la tradizione architettonica propria dei centri del potere romano – non senza aperture alla grandiosità di certo Oriente –, ma ciò che si voleva veramente salvaguardare era l'apparenza monumentale, quasi ci fosse qualche pericolo da occultare; F. NASTI, *L'attività*, cit., 161 s., 192 ss., 200, secondo cui alla imponente opera edilizia e di restauro avviata da Settimio e ripresa soprattutto da Alessandro Severo si accompagnò, anche nel campo della politica del diritto, un impegno intenso, tale da sortire una produzione normativa probabilmente più ampia di quanto non risulti dalle sparse testimonianze di cui disponiamo.

<sup>101</sup> Secondo la nostra ricostruzione, nella prima metà del III secolo, al contrario di quanto forse avvenne nel secolo precedente, la preoccupazione maggiore non fu tanto quella di tutelare direttamente il valore artistico delle *domus* e degli immobili privati adibiti ad altri usi, quanto piuttosto quella di preservare tutto ciò che fosse funzionale *ad honorem ornatumque civitatis*, ossia al decoro urbano, alla dignità del potere pubblico. Una simile premura, che certo andava a vantaggio dell'estetica delle città, e specie delle più grandi, a scapito delle campagne e dei piccoli centri, avrà avuto ripercussioni per lo più positive anche sull'estetica degli edifici privati, con particolare riferimento alle facciate e alle pareti esterne, dato che operazioni prima consentite ai proprietari non lo furono più; ma in qualche caso avrà sortito l'effetto opposto, dal momento che si ammise che le case potessero lecitamente subire spoliazioni anche gravi quando i materiali distaccati, quasi sempre marmi o altri preziosi, fossero destinati ad *opus rei publicae faciendum*. In proposito, v. soprattutto J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 64 s., 76 s.; ID., *El senado consulto*, cit., 190 s.; ID., *Un enigmático edicto*, cit., 44, 53 ss.; ID., *El edificio*, cit., 51 s., che opportunamente parla di interesse ormai prevalente della amministrazione imperiale a salvaguardia del *publicus aspectus*, del *publicum decus*, insomma di ciò che *ad statum reipublicae spectat*, per evidenti ragioni di carattere anche politico, con la conseguenza che a carico del privato sorse, specialmente con la costituzione del 222, il vero e proprio dovere giuridico di non nuocere alla propria cosa intesa come unità architettonica; tuttavia, l'autore spagnolo erra, a nostro avviso, quando si rivela incline a non discernere completamente, né per questa né per altre epoche, tra l'interesse pubblico a tutelare il decoro urbano e l'interesse, anch'esso pubblico, a che i *cives* rispettassero il valore artistico dei loro immobili in sé considerati.

confronti dei proprietari, da parte dei *curatores rei publicae* e dei *praesides*, generalmente investiti di funzioni di vigilanza<sup>102</sup>.

### 3. *L'età postclassica.*

La grave crisi seguita alla fine della dinastia severiana incide anche sulla conservazione dei beni culturali, degli edifici dotati di particolare pregio storico-artistico: ciò, a nostro avviso, perché si tratta di una crisi innanzitutto di identità e di valori, tale da generare un pericoloso vuoto

<sup>102</sup> V. Ulp. 3 *opin.* D. 1.18.7: *Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos eorum causa cognita reficere ea compellat et adversus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat*; Paul. 1 *sent.* D. 39.2.46 (= Paul. Sent. 1.1a.29-30): *Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur. 1. Domum sumptu publico constructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrahit.* È opinione comune, o ad ogni modo di gran lunga prevalente, in dottrina, che l'applicazione di tale principio, affiorato come si è visto sopra in età adrianea, si consolidi su scala generale proprio adesso (forse grazie anche a qualche intervento imperiale: cfr. C. 8.10.4), tanto che nei confronti del proprietario che si opponga o non provveda diventa lecito intervenire con misure ulteriori, che possono arrivare alla confisca e alla vendita dell'immobile. Funzioni di vigilanza sulla manutenzione delle *aedes* private, a che non finissero *dirutae* o *deformes*, vengono riconosciute ai governatori provinciali e, nelle *civitates*, ai *curatores rei publicae*, che in ciò si sostituiscono in qualche modo alle *curiae* (sulla competenza delle quali v. sopra). Sull'argomento, cfr. per esempio C. FADDA, *L'azione*, cit., 358; L. HOMO, *Rome*, cit., 612 s.; voce *Aedificium*, cit., 204 ss.; G. CAMODECA, *Ricerche*, cit., 453 ss.; 466 s. e nt. 61, il quale pur esprime dubbi sul fatto che almeno i *curatores civitatis* abbiano assunto funzioni simili già in quest'epoca anziché, come egli preferisce pensare, in quella diocleziana-costantiniana, alla quale risalirebbero anche le opere da cui i passi sopra riportati sono escerpiti, ossia le *Opiniones* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo (ma – replicheremmo noi – i *curatores* non erano di recente istituzione, dato che se ne ha notizia fin dall'età di Traiano, e all'incirca un secolo dopo il loro *officium*, al quale fra l'altro Ulpiano dedica come noto un apposito *liber singularis*, avrebbe potuto comprendere anche quelle funzioni, ormai pienamente consolidate); V. SCARANO USSANI, *'Privilegium'*, cit., 270 s., 278; J.M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, cit., 296; Id., *Zu den Abbruchbestimmungen*, cit., 327 s.; A.D.E. LEWIS, *'Ne quis in oppido'*, cit., 49; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 346; F. LAMBERTI, *'Tabulae'*, cit., 89 s., la quale, con molti calzanti argomenti, ammonisce contro il rischio di anticipare eccessivamente, addirittura all'età delle *leges municipales* da noi in precedenza esaminate, la disciplina che stiamo commentando (ciò che è addirittura scontato nel caso dei curatori, introdotti in età post-flavia); L. GUTIERREZ MASSON, *Las acciones*, cit., 747; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 182 s.; F. NASTI, *L'attività*, cit., 193, la quale si dice invece certa che l'imposizione fatta nel tardo-classico alle aristocrazie cittadine di restaurare gli edifici si connetta alla presenza e all'operato dei *curatores rei publicae*; A. CALZADA, *La demolición*, cit., 129 ss.

spirituale, un clima di indifferenza al rispetto di quei principi – il senso civico, la consapevolezza di appartenere ad un'unica compagine investita di una missione di grandezza, che garantisse, non solo con la forza delle armi, ordine e civiltà a tutto il mondo allora conosciuto – che avevano per tanti secoli rappresentato la ragion d'essere stessa del potere romano<sup>103</sup>.

La situazione diviene, come noto, così drammatica che non si esita a colpire i simboli medesimi della maestà di Roma, ossia i monumenti e le opere d'arte pubbliche, che sono soggette a spoliazioni o abbandonate all'incuria. È per cercare di rimediare a questi inconvenienti che, come risulta dal Codice teodosiano<sup>104</sup>, gli imperatori intervengono a più riprese con disposizioni che denotano piena coscienza del problema, indubbia vigilanza sugli abusi diffusi e ferma determinazione a reprimerli; ma è anche vero che la necessità stessa di reiterare di continuo provvedimenti simili dimostra quanto poco effettivi essi dovessero essere<sup>105</sup>.

Si tratta di costituzioni per lo più dirette ai funzionari per la salvaguardia del patrimonio artistico pubblico<sup>106</sup>, che a noi, a rigore, non dovrebbe interessare esaminare. Ma un tentativo di sintesi va forse

<sup>103</sup> Sulla crisi del III secolo e sulle sue ripercussioni rilevanti dal punto di vista artistico-culturale, v. ad esempio, per tutti, J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit. 153 s., 157, 167; ID., *El espolio*, cit., 241, 244, 262 s.; ID., *Una constitución*, cit., 596, 616, il quale parla anche di perdita di quell'*ethos* specifico, proprio dell'amministrazione romana, che solo fino al III secolo aveva garantito per esempio l'osservanza della prassi di disporre la revisione periodica dei grandi edifici.

<sup>104</sup> Ed in particolare dal titolo 15.1, *De operibus publicis*, che ospita cinquantatré costituzioni – comprese fra il 321 e il 425, ma più frequenti dall'età di Valentiniano I in poi –, delle quali soltanto una parte sarà conservata nel corrispondente titolo del Codice giustiniano (8.11). Uno studio specifico su questo titolo del Teodosiano è stato redatto da A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit.; v. anche, della stessa autrice, *La 'relatio'*, cit., 307 ss., 312 s.; v. poi per esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 137 ss.; M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 119 ss.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 167 ss.; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528.

<sup>105</sup> Lo fa opportunamente notare, in dottrina, per esempio J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 176; ID., *Una constitución*, cit., 591; cfr. M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 134, 141, il quale, pur ritenendo non doversi sempre imputare la reiterazione dei provvedimenti alla loro inefficacia, non nega che ci troviamo qui di fronte alla ripetizione di monotoni divieti.

<sup>106</sup> E non privato. Pur con qualche distinguo, su cui torneremo fra breve, è, questo, un dato del tutto pacifico tra gli studiosi: per tutti, v. ad esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 137 ss., specialmente 150 ss.; M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 119 ss.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 153 ss., 167 ss.; ID., *El espolio*, cit., 239 ss., specialmente 250 s.; ID., *Una constitución*, cit., 589 s.; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 681, 705; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 313, 316; ID., *Il I titolo*, cit., 5.

egualmente esperito, soprattutto allo scopo di individuare quale sia, di volta in volta, la *ratio* ispiratrice della regolamentazione dettata, quale l'interesse esattamente protetto. Un primo importante filone è quello delle leggi con cui si vieta ai sottoposti di avviare nuove opere senza aver prima restaurato quelle già esistenti in stato di degrado: sono frequentissime le norme emanate a tale scopo dagli imperatori<sup>107</sup>, che in ciò davano massicciamente seguito ai rari precedenti normativi dell'età del principato<sup>108</sup>. Altro filone è quello in cui si interviene contro la prassi – diffusasi in forma talora persino autorizzata –, di asportare marmi o altre pietre ornamentali<sup>109</sup> dagli edifici pubblici, anche al fine di utilizzarli per abbellire i monumenti di città più grandi ed importanti<sup>110</sup>: è, quest'ultimo, un mal costume cui la stessa autorità imperiale

<sup>107</sup> V. per esempio C.Th. 15.1.11 (= C. 8.1.5, anno 364, di Valentiniano I e Valente); C.Th. 15.1.14-17 (tutte e quattro anno 365 e degli stessi imperatori); 15.1.19 (anno 376, di Valente Graziano e Valentiniano II); C.Th. 15.1.21 (anno 380, di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I); C.Th. 15.1.27 (anno 390, di Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio); C.Th. 15.1.37 (= C. 8.11.13, anno 398, di Arcadio e Onorio). Cfr. per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 21; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 147; M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 124 ss., 136 e nt. 52; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 171, 174 s.; ID., *Una constitución*, cit., 604; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 671, 676 s., 695; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 313 s.; ID., *Il I titolo*, cit., 5, 124 s.

<sup>108</sup> In proposito, v. sopra, testo e nt. 91.

<sup>109</sup> La menzione espressa di questi materiali è importante perché dà conferma, anche per quest'epoca, che quelli in questione sono edifici di lusso, muniti di valore presumibilmente artistico: v. per esempio C. Th. 15.1.14 (*signa, marmora e columnae*); C.Th. 15.1.16 (*ornamenta urbium e decora marmorum*); C.Th. 15.1.19 (*saxa e marmora nobilium operum*); C.Th. 15.1.37 (*marmora ed aera men*, mentre in luogo di quest'ultimo il corrispondente C. 8.11.13 usa il più generico *ornamenta*), tutte costituzioni già citate alla nt. 107; cfr. per esempio J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 161, nrt. 20-21, 170 s.; ID., *El espolio*, cit., 247, nt. 15, 253 s., 260; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 314, 317; ID., *Il I titolo*, cit., 122.

<sup>110</sup> Si tratta forse, insieme a quella rappresentata dai mancati restauri, della più grave piaga che affliggeva l'edilizia monumentale pubblica del tardo-antico, *a fortiori* perché spesso le spoliazioni si verificavano a seguito di permessi concessi dalle autorità preposte o comunque con la complicità di queste, tanto che si è a ragione parlato di distruzione organizzata delle vestigia delle piccole città a vantaggio delle grandi. A conferma, v. per esempio C. Th. 15.1.1 (anno 357, di Costanzo II; tale costituzione, trascritta oltre, alla nt. 119, contiene una sorta di disposto generale contro l'asportazione di ornamenti da una città per trasferirli in un'altra); 15.1.14; 15.1.19; 15.1.37 (tutte già citate nelle nrt. precedenti); 15.1.48 (anno 411, di Onorio e Teodosio II). Cfr. per esempio M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 127 s., 130, 136 e nt. 52; J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 63; ID., *Especulación*, cit., 153 s., 167 ss.; ID., *El espolio*, cit., 239 ss., 258 (scritto specificamente dedicato all'argomento); ID., *Una constitución*, cit., 591 ss.; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 671; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 307 ss., specialmente 313, 317; ID., *Il I titolo*, cit., 124 s.

doveva in un primo momento aver dato adito, ai tempi della costruzione della Nuova Roma<sup>111</sup>, ma che poi era degenerato a macchia d'olio, tanto da rendere necessaria una repressione severa; mentre le spoliazioni in sé considerate saranno sicuramente dipese, oltre che dal solito intento di speculare sul materiale distaccato<sup>112</sup>, da certo furore cristiano, il quale aveva preso di mira i simboli del paganesimo, che poi però, in quanto espressione della grandezza passata di Roma, si ritenne di dover preservare<sup>113</sup>. Perché è appunto questo che, con l'emanazione di tali costituzioni imperiali, s'intende espressamente difendere da tutte le gravi minacce in atto: l'ornato urbano in quanto *publicum*

<sup>111</sup> La costruzione della nuova capitale, che Costantino volle grandiosa come la precedente, avvenne a scapito dei monumenti eretti in tutte le altre città dell'impero, da cui si attinsero materiali d'ogni genere: sull'argomento, v. per esempio J.L. MURGA GENER, *Protección*, cit., 63, nt. 109; ID., *Especulación*, cit., 157 ss.; ID., *El espolio*, cit., 245; ID., *Una constitución*, cit., 591; ID., *El edificio*, cit., 79, nt. 66, che parla di scempi e saccheggi perpetrati ovunque per l'ansia costruttiva della nuova Roma.

<sup>112</sup> Il fenomeno infatti persisteva, in epoca postclassica, aggravato dal fatto che spesso vi erano implicati gli stessi esponenti della burocrazia imperiale. Per un approfondimento, v. ad esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 138; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 160 ss.; ID., *El espolio*, cit., 246 ss., 255, 259, il quale osserva come la speculazione talora avvenisse anche a danno di edifici niente affatto in rovina; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 123.

<sup>113</sup> Alla materia sono genericamente afferenti le costituzioni citate alla nt. 107, e specialmente quelle in cui si fa cenno in modo esplicito dell'antichità degli edifici; ma anche altrove, nel Codice teodosiano, sono rinvenibili testimonianze assai significative: v. per esempio C.Th. 16.10.3 (anno 346, di Costanzo II); C.Th. 16.10.8 (anno 382, di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I); C.Th. 16.10.15 (= C. 1.11.3, anno 399, di Arcadio e Onorio; *Sicut sacrificia prohibemus, item volumus publicorum operum ornamenta servari*); C.Th. 16.10.18 (stesso anno, dei medesimi imperatori). Il problema della distruzione e dello spoglio dei templi e degli altri monumenti pagani è uno dei più cruciali dell'età postclassica, durante la quale si dovette cercare di assecondare le ragioni proprie di certa politica religiosa, evitandone tuttavia gli eccessi, quali senza dubbio erano quelli che stavano portando ad una simile devastazione: gli edifici in questione, in quanto commemorativi della grandezza passata di Roma, dovevano essere conservati per ragioni rilevanti anch'esse sul piano politico. Su questa complessa tematica v. ad esempio qui, per tutti, N.A. FALCONE, *Il codice*, cit., 15 s.; L. PAPPAGLIOLO, *Codice*, cit., 12; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 140 ss.; M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 135 s.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 160, 181; ID., *El espolio*, cit., 245; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 671 ss., 691 ss. (scritto, questo, incentrato proprio sull'argomento); A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 307 ss., 317 ss.; ID., *Il I titolo*, cit., 123 s., la quale, specie nel primo dei due lavori citati (a sua volta incentrato specificamente sul tema in esame), rileva come gli imperatori, nel vietare i sacrifici pagani senza consentire la rovina dei templi, manifestassero una consapevolezza molto moderna circa l'opportunità di distinguere fra oggetti di culto (non protetti) e oggetti d'arte (protetti); G. VOLPE, *Manuale*, cit., 5, 13.

*decus*, in quanto segno della maestà antica di Roma<sup>114</sup>, di una gloria conquistata nell'era precedente e di cui nella presente non si poteva tollerare il palese disfacimento. Particolarmente significativa, in proposito, una costituzione del 383, che addirittura impone la distruzione di tutto ciò che, in luogo pubblico, sia stato costruito *contra ornatum et commodum et decoram faciem*<sup>115</sup>.

In questo periodo l'interesse politico si fa dunque più urgente, senz'altro prevalente su quello artistico-architettonico in sé considerato<sup>116</sup>; ma bisogna aggiungere che emerge adesso la preoccupazione di preservare anche l'antichità, la storicità come tale delle costruzioni<sup>117</sup>:

<sup>114</sup> Le espressioni che è dato più esattamente leggere nelle fonti ora da noi esaminate sono, per esempio, *decus a veteribus acceptum* (C. Th. 15.1.1); *ornatus et commodum et decora facies* (C. 8.11.6); *publici splendoris ornatus, conspicuae urbis decus* (C. Th. 15.1.25); *usus vel ornatus civitatis, ornamentum genitalis patriae* (C. Th. 15.1.37=C. 8.11.13); *usus ornatusque* (C. Th. 15.1.41); *usus et ornata et commoda, commoda vel ornatus propriae civitatis* (C. Th. 15.1.43); *ornata* (C. Th. 15.1.48); *decus, pulchritudo civitatis* (C. Th. 15.1.50).

<sup>115</sup> Si tratta di una costituzione di Graziano, Valentiniano II e Valente, riportata sia da C. Th. 15.1.22, sia da C. 8.11.6 (nel quale soltanto, per la verità, figura la locuzione latina trascritta nel testo, che a nostro avviso non è insiticia, bensì fedele al probabile tenore originario del provvedimento). A commento v. per esempio L. PARGIOLLO, *Codice*, cit., 12; L. HOMO, *Rome*, cit., 497, il quale fa osservare che la costituzione aveva applicazione ovunque nell'impero, anche al tempo di Giustiniano; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 315. Obbediscono alla stessa *ratio* C. Th. 15.1.25 (anno 389, di Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio) e C.Th. 15.1.46 (= C. 8.10.9, anno 406, di Arcadio, Onorio e Teodosio II), con le quali si ordina lo smantellamento degli edifici privati per così dire parassitari, in quanto costruiti in aderenza a quelli pubblici, a scapito della magnificenza di questi. Tali provvedimenti, non privi di un qualche interesse nella nostra ottica, sono stati studiati per esempio da N.A. FALCONE, *Il codice*, cit., 18; L. HOMO, *Rome*, cit., 627; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 151; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 155 s. e nt. 8; ID., *El espolio*, cit., 243; ID., *Una constitución*, cit., 595; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 316.

<sup>116</sup> Sulla netta preminenza, in questa fase, dell'interesse rappresentato dall'estrema difesa del decoro urbano c'è ampio consenso in dottrina: v. per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 20; L. HOMO, *Rome*, cit., 496; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 147, 152 s.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 155, 158 ss., 166, 177, 184 ss., 186, nt. 92; ID., *El espolio*, cit., 243 s., 249, 263; ID., *Una constitución*, cit., 590, 595, 608; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 284; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 346 e nt. 29, 348; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 319; ID., *Il I titolo*, cit., 5.

<sup>117</sup> Come tale, purché si trattasse, ovviamente, dei resti del glorioso passato di Roma. Senz'altro indicativi, in proposito, i riferimenti rinvenibili in costituzioni come, per esempio, C. Th. 15.1.1 (*decus a veteribus acceptum*); C.Th. 15.1.16 (*veteres illustres fabricae*); C.Th. 15.1.19 (*vetera opera, emolumenta*); C.Th. 15.1.21 (*vetera aedificia*); C.Th.

cosa della quale non si hanno testimonianze esplicite per le epoche addietro. Quanto tutto ciò possa aver avuto un riflesso sulla disciplina elaborata in materia di edifici privati, è ora nostro compito cercare di accertare.

Tra le costituzioni finora passate in rassegna, praticamente non ve ne sono che abbiano per destinatari i proprietari privati di immobili di pregio<sup>118</sup>: forse anche ad essi è riferibile il dettato, ampio e generico, di un provvedimento come C.Th. 15.1.1, che vieta di privare le città dei loro ornamenti<sup>119</sup>; ma non si tratta certo di testimonianza sufficientemente probante. Eppure dalle fonti letterarie sappiamo che persino in Occidente – la parte più sacrificata dell'impero anche sul piano edilizio<sup>120</sup> – nel periodo antecedente alla codificazione teodosiana una vita di tipo signorile continuava a svolgersi in dimore di lusso, fossero esse ubicate in città o in campagna: Simmaco, ad esempio, ce ne dà significativamente conto, descrivendo i restauri appena intrapresi nella

---

15.1.25 (*vel nostri temporis vel prioris saeculi aetas*); C.Th. 15.1.27 (*antiqua*); C.Th. 15.1.28 (*vetustiora*); C.Th. 15.1.33 (*vetustas*); C.Th. 15.1.48 (*ornata ab antiquitate deputata*). V. anche per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 496; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 167, 177; ID., *El espolio*, cit., 244 s., 249 s.; ID., *Una constitución*, cit., 590, che pur reputa codesto gusto dell'antico, forse diffusosi per l'influenza dei ceti conservatori o per la necessità di confarsi ai modelli passati durante la costruzione della Nuova Roma, piuttosto estemporaneo e, per altri versi, privo di vera originalità creativa; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, 319; ID., *Il I titolo*, cit., 5 s.

<sup>118</sup> Per la verità, ai proprietari di edifici privati sono sostanzialmente indirizzate, come si è visto, C. Th. 15.1.25 e C.Th. 15.1.46 (= C. 8.10.9); ma tutto lascia pensare che tali edifici, da sopprimere perché attaccati ad opere pubbliche di pregio, non fossero affatto a loro volta di pregio.

<sup>119</sup> La costituzione, emanata nel 357, è da attribuirsi a Costanzo II benché l'*inscriptio* rechi il nome di Costantino (sul punto, v. per esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 496; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 11): *Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum*. Il soggetto del verbo *existimet* potrà essere anche un privato, ma oltre a questo nulla si può aggiungere. Cfr. per esempio J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 167, 169; ID., *El espolio*, cit., 249 s., secondo cui il provvedimento consta di un enunciato esteso, di tipo generale ed assiomatico.

<sup>120</sup> A sostegno, v. per esempio M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 131, che parla di netta superiorità, anche legislativa, dell'Oriente, specie riguardo alle due capitali; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 185, secondo cui l'Occidente, invaso e abbandonato a se stesso, venne più duramente colpito nel suo patrimonio edilizio; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 6, per la quale dalle costituzioni del titolo 15.1 del Teodosiano si ricava che il degrado come tale era più grave nella parte occidentale dell'impero, mentre nella parte orientale le difficoltà maggiori derivavano semmai da altre cause, quali abusi e ritmi di sviluppo talora eccessivi.

sua casa di Capua<sup>121</sup>. Non è allora un caso che almeno nel Codice di Giustiniano, e precisamente nel titolo 8.10, *De aedificiis privatis*, qualche legge che, per quest'epoca, fa al caso nostro sia dato riscontrarla. Alludiamo essenzialmente a tre costituzioni, che figurano l'una di seguito all'altra, a partire da C. 8.10.6.

È, questo, un provvedimento che Costantino emana nel 321<sup>122</sup>, vietando di staccare *marmora* e *columnae*<sup>123</sup> da un edificio di città per trasportarli in una casa di campagna, a pena dell'esproprio di questa (più precisamente, secondo la tendenza al volgarismo propria di quest'epoca, si parla di privazione della *possessio*<sup>124</sup>); la medesima operazione è invece consentita se il trasferimento avviene a beneficio di un immobile sito in una città anche diversa, purché la casa di provenienza sia in rovina, cosicché il *publicum decus*, complessivamente inteso, non ne risulti compromesso. Si tratta di disposizioni estremamente significative, da applicarsi ai casi in cui la *mutatio* riguardi edifici dello stesso proprietario (*de propriis domibus in proprias transferre*), e non abbia quindi scopo di lucro: pertanto, risalendo nel tempo, il termine

<sup>121</sup> Ove è costretto a *graves expensae*, anche in ragione della *aedium senectus*: v. Symm. *epist.* 1.10, che di ciò scrive, al padre, nell'anno 375. Cfr. per esempio R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 688, secondo cui questa testimonianza di Simmaco – allora giovane uomo che, pur lamentandosi del lavoro gravoso e delle considerevoli spese che gli toccano, lascia in realtà trasparire la soddisfazione dell'impresa – dimostra che certe abitudini dell'aristocrazia non erano cambiate.

<sup>122</sup> *Imp. Constantinus A. Helpidio agenti vicem pp. C. 8.10.6: Si quis post hanc legem civitate spoliata ornatum, hoc est marmora vel columnas, ad rura transtulerit, privetur ea possessione, quam ita ornaverit. si quis autem ex alia in aliam civitatem labentium parietum marmora vel columnas de propriis domibus in proprias transferre voluerit, quoniam utrobique haec esse publicum decus est, licenter hoc faciat: data similiter facultate etiam de possessione ornatum huiusmodi ad possessionem aliam transferendi, quamvis per muros vel etiam per mediam civitatem ea transferri necesse sit, ita ut ea solummodo quae illata fuerint civitatibus exportentur.* La dottrina si è occupata di questo provvedimento meno approfonditamente che di altri: v. comunque, qui, per tutti, ad esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 20 s.; L. HOMO, *Rome*, cit., 496; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 152 s.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 160, 162, 165 s.; ID., *El espolio*, cit., 247 ss.; ID., *Una constitución*, cit., 589, nt. 5; P. GARNSEY, *Demolition*, cit., 136; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 284; ID., *Due senatoconsulti*, cit., 650, nt. 23; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 218; F. NASTI, *L'attività*, cit., 199, nt. 101.

<sup>123</sup> La menzione di essi ha ancora funzione meramente esemplificativa del genere *ornatus*, come anche testualmente, stavolta, risulta dalla locuzione *hoc est*. Cfr. per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 20 s., nt. 1; J.L. MURGA GENER, *El espolio*, cit., 247.

<sup>124</sup> Sul punto cfr. per esempio J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 162; ID., *El espolio*, cit., 249.

di confronto prossimo dev'essere considerato il rescritto di Alessandro Severo del 222<sup>125</sup>, nella parte in cui proibiva le mere *translationes* 'interne' di materiali ornamentali ove nuocessero al *publicus adspectus*, assai più che le disposizioni dettate in materia di vendite concluse con intenti speculativi<sup>126</sup>. Ad ogni modo, le innovazioni introdotte dalla costituzione costantiniana rispetto al regime precedente sono rappresentate dal fatto che: 1) il distacco di preziosi è vietato 'in qualsiasi caso', quando comporti un depauperamento dell'ornato urbano (*civitate spoliata*) a vantaggio di zone rurali, dove evidentemente nell'ottica imperiale non sussiste ragione alcuna di adornare un edificio; 2) la norma è molto severamente sanzionata, addirittura con l'esproprio di quest'ultimo; 3) allorquando l'estetica urbana, *lato sensu* intesa, non corre il rischio di essere intaccata, i trasferimenti possono avvenire anche tra città differenti, cosa che nel rescritto del 222 non si era, quanto meno, avvertito il bisogno di specificare. Siamo insomma qui di fronte ad un'ulteriore compressione dei poteri del proprietario, che in caso di inadempienza può addirittura vedere il suo diritto interamente sacrificato: questo, però, purché si tratti di dimore cittadine, e nei limiti in cui l'esercizio del *ius detrahendi* non nuoccia al *decus urbis*, che è l'unico interesse pubblico ad essere direttamente tutelato<sup>127</sup> (solo

<sup>125</sup> D'altronde esso (C. 8.10.2) è collocato appena sopra, nel medesimo titolo *De aedificiis privatis*.

<sup>126</sup> Lo stesso C. 8.10.2 confermava il divieto di demolizioni e distacchi effettuati *negotiandi causa*, già sancito dall'editto di Vespasiano e prima ancora dai senatoconsulti Osidiano e Volusiano; ma non è a questo genere di clausole che, con ogni evidenza, il dettato della costituzione costantiniana va rapportato, bensì a quelle che, in ciascuno di quei provvedimenti, avevano in linea di massima lasciato al proprietario libertà di trasferire pietre ornamentali da un immobile ad altro che fosse in suo possesso, introducendo semmai, in via di eccezione, qualche limitazione. Ora, il fatto che qui determinate *translationes* 'interne' fossero sempre così gravemente sanzionate fa immaginare che, *a fortiori*, dovessero esserlo quelle attuate a scopo speculativo, sulle quali però Costantino direttamente non dispone. Stupisce pertanto che alcuni autori (v. per esempio J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 162; ID., *El espolio*, cit., 248 s.; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 284, pur nel riconoscimento che la finalità della normativa in esame non è principalmente quella di reprimere la speculazione edilizia) sembrino non prendere atto di questo, anche se è forse corretto affermare che nel 321 il vecchio regime osidiano delle sanzioni (in particolare, la pena del *duplum* a carico dell'acquirente) sarebbe stato in qualche modo superato.

<sup>127</sup> Sulla circostanza che questa sia la *ratio* della legge – ossia la stessa che ispirava l'assai più ampia legislazione in materia di edifici pubblici di valore storico-artistico – concordano per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 20; L. HOMO, *Rome*, cit., 496; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 152 s., secondo il quale, in particolare, la protezione

indirettamente, il valore storico-artistico di una *domus*: ma non di una *villa*).

La costituzione successiva, emanata da Giuliano nel 362-363<sup>128</sup>, limita ancor più la libertà del *dominus* di effettuare esportazioni di materiale ornamentale, in pratica sancendo una presunzione assoluta di violazione del *publicum decus*<sup>129</sup> ogni volta che la città di destinazione si trovi fuori dalla provincia nella quale era ubicata la casa da cui colonne e statue<sup>130</sup> erano state rimosse.

Vi è infine C. 8.10.8, con cui gli imperatori Valente, Graziano e Valentiniano II, nel 377, ribadiscono il principio della *refectio* coattiva, totale o parziale, delle *domus* rovinare o fatiscenti<sup>131</sup>. Si noti che l'obbligo è espresso per le sole dimore urbane e che al restauro sono principalmente tenuti, *etiam inviti*, gli esponenti delle aristocrazie locali, ossia – è lecito supporre – i proprietari degli immobili più lussuosi. Si osservi altresì che non si fa più menzione dei *curatores rei*

---

dell'estetica degli edifici (anche) privati si lega sempre, in questo periodo, alla lotta ostinata contro le forze che, nuocendo a certi simboli, minavano la coesione morale dell'impero, preparandone la distruzione; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 165 s., che parla di una sorta di dominio eminente gravante sulle case di città nell'interesse pubblico; ID., *El espolio*, cit., 247 ss.; M. SARGENTI, *La disciplina*, cit., 284; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 218.

<sup>128</sup> *Imp. Iulianus A. ad Avitianum vicarium Africae* C. 8.10.7: *Nemini columnas vel statuas cuiuscumque materiae ex alia eademque provincia vel auferre liceat vel movere*. Cfr. per esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 152 s.; J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 167; ID., *El espolio*, cit., 250, nt. 22; ID., *Una constitución*, cit., 589; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 219.

<sup>129</sup> La salvaguardia di questo, pur non espressamente rammentato, è senza dubbio lo scopo del provvedimento: cfr. per esempio C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 152 s.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 219. Altra idea, invero assai moderna (cfr. in proposito sopra, nt. 94), che potrebbe avere, forse inconsapevolmente, ispirato Giuliano, è quella secondo cui i beni d'arte debbono essere allontanati il meno possibile dalle proprie zone d'origine.

<sup>130</sup> Anche qui la locuzione utilizzata (*columnas vel statuas cuiuscumque materiae*) possiede una valenza chiaramente soltanto esemplificativa. Da notare che, in maniera decisamente originale, si fa menzione delle statue, e niente affatto dei marmi, al fine di precisare che gli oggetti in questione possono essere anche d'altra materia (soprattutto, è lecito pensare, il bronzo).

<sup>131</sup> *Imperatores Valens Gratianus Valentinianus AAA. ad Modestinum pp.* C. 8.10.8 pr.: *Singularum urbium curiales etiam inviti vel reparare intra civitates quas olim habuerint domus vel ex novo aedificare cogantur, illic semper muniis inservituri et aucturi proprietarum frequentiam civitatum. 1. Possessores vero, qui non erunt curiales, in urbibus, in quibus domus possident, easdem domos dirutas neglectasque reparent, iudiciaria ad conservandum hoc praeceptum auctoritate retinendi*. Per la dottrina v. ad esempio L. HOMO, *Rome*, cit., 612; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi*, cit., 348.

*publicae*<sup>132</sup>: d'altronde, anche nell'ambito dell'amministrazione centrale, non è chiaro, per quest'epoca, quali tra i molti funzionari addetti alla custodia dei monumenti e degli edifici pubblici dovessero semmai vigilare su quelli privati<sup>133</sup>.

Nell'epoca successiva alla codificazione teodosiana completamente diversa è la sorte degli edifici storici privati e della loro tutela a seconda che si abbia riguardo alla parte orientale o a quella occidentale dell'impero.

In Oriente Giustiniano, niente affatto indifferente ai problemi di estetica, nel settore immobiliare<sup>134</sup>, recupera e riorganizza la legislazione precedente<sup>135</sup>, addirittura antepo-  
nendo, come si è visto, nel Codice al

<sup>132</sup> Ai quali invece, in materia di ripristino coattivo degli immobili, faceva riferimento Paul. 1 *senz.* D. 39.2.46 (=Paul. Sent. 1.1a.29-30), trascritto sopra, alla nt. 102.

<sup>133</sup> Si ha addirittura notizia dell'esistenza di un *tribunus* (o *centurio*) *rerum nitentium* (v. Not. Dign. *occ.* 4.17; Amm. Marc. 16.6.2), specificamente addetto alla custodia del patrimonio artistico pubblico, il quale, al pari di altri funzionari dalle competenze affini (*curator operum maximorum*, *curator operum publicorum*, *curator statuarum*), già entro la metà del IV secolo fu assoggettato al *praefectus urbi*, cui sono non a caso indirizzate alcune tra le costituzioni di cui a C. Th. 15.1. Tuttavia, nelle fonti non si trovano tracce a conferma del presumibile coinvolgimento di alcuno di quei funzionari nella salvaguardia degli immobili privati di pregio, che pur certo a loro volta contribuivano a formare il tanto invocato ornato urbano. Sul tema v. comunque, per esempio, L. CANTARELLI, 'Tribunus rerum nitentium', in *Studi P. Bonfante*, III, Milano, 1930, 249 ss., per cui il *tribunus rerum nitentium*, del quale è certa la competenza su opere d'arte in luoghi pubblici, non aveva funzioni ben definite, anche perché è difficile fornire un elenco preciso delle *res nitentes*; M. DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, cit., 119 ss., che pare aderire alla tesi di coloro che già nel III secolo vogliono tutti i funzionari sopra ricordati già posti alle dipendenze del *praefectus urbi*; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli, 1975, 351 ss., secondo il quale il *tribunus rerum nitentium* era il curatore delle statue e dei monumenti in bronzo; J.L. MURGA GENEER, *Especulación*, cit., 155, 156, nt. 8; Id., *El espolio*, cit., 243; Id., *Una constitución*, cit., 603, che parla di tecnocrazia di specialisti a tutela della bellezza urbana; A. PALMA, *Le 'curae publicae'*, Napoli, 1980, 224 s.; A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, cit., 182; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 675, nt. 10, per cui la subordinazione geararchica al *praefectus urbi* risale a non prima della metà del IV secolo; F. NASTI, *L'attività*, cit., 212 ss.; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 6, nt. 3, secondo la quale il *tribunus rerum nitentium* vigilava sul patrimonio artistico pertinente ai musei o agli edifici pubblici.

<sup>134</sup> Se ne dicono, a ragione, convinti per esempio G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 21 ss.; L. HOMO, *Rome*, cit., 497, pur limitatamente alla conferma dei provvedimenti del passato; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 152; J.L. MURGA GENEER, *El senado consulto*, cit., 192; A. BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, cit., 319, secondo cui Giustiniano conserva l'idea di un potere attento a preservare la bellezza dei manufatti artistici antichi.

<sup>135</sup> Alcune *leges* erano nel frattempo sopravvenute, nella parte orientale dell'impero. Solo a titolo di esempio si vedano C. 8.10.12 (tra il 476 e il 479, di Zenone), contenente un'ampia normativa da applicarsi nella sola città di Costantinopoli, ma significativamen-

titolo dedicato agli *opera publica* (8.11) quello dedicato agli *aedificia privata* (8.10), nel quale figurano costituzioni importanti che proprio così conosciamo.

In Occidente la situazione precipita, anche dal nostro punto di vista. Ne fa precipuamente fede l'accorato appello che l'imperatore Maggioriano, con una costituzione datata al 458<sup>136</sup>, rivolge al prefetto di Roma per porre fine al processo di sistematica distruzione dell'architettura cittadina, alimentato dalle molte autorizzazioni arbitrariamente concesse dai funzionari a spogliare i monumenti dei loro elementi nobili<sup>137</sup>: a dire il vero, il riferimento è soltanto alle *aedes publicae*, ed i privati vi sono semmai implicati in quanto beneficiari dei permessi; ma sotto ogni profilo questo provvedimento – che prescrive sanzioni severissime contro i trasgressori, e financo pene corporali contro gli autori materiali degli scempi<sup>138</sup> – rappresenta l'estremo tentativo di salvare l'ornato urbano, gli antichi manufatti, simbolo della dignità imperiale di Roma<sup>139</sup>, da quella situazione di totale degrado in cui tutta l'edilizia di pregio, compresa quella privata, si sarà certamente trovata in quel periodo.

---

te estesa a tutto l'impero da Giustiniano, nella costituzione successiva (C. 8.10.13); C. 8.11.22 (anno 472, di Leone), che torna a sancire il divieto, a noi ben noto, di intraprendere costruzioni nuove senza avere prima restaurato le vecchie. Su tutto quanto sopra, basti qui rinviare per esempio a G. MAY, *Les sénatusconsultes*, cit., 21 s.; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 148; C. SALIOU, *Les lois des bâtiments*, Beyrouth, 1994, 283 s.

<sup>136</sup> V. Nov. Postth. 4, *De aedificiis publicis*. Questa legge, con la quale un imperatore esperto soltanto di arte militare, avversario dei Vandali, dimostrava tanta premura per lo stato dei monumenti e delle opere d'arte di Roma, ha suscitato notevole attenzione da parte degli studiosi, tanto più che si tratta di una delle ultime costituzioni in assoluto emanate nella parte occidentale dell'impero: v. innanzi tutto J.L. MURGA GENER, *Una constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, cit., 587 ss. (scritto manifestamente dedicato all'argomento); v. anche, dello stesso autore, *Especulación*, cit., 161, nt. 21, 178 ss.; *El espolio*, cit., 260 s.; v. poi per esempio L. PAPPAGLIOLO, *Codice*, cit., 13; C. KUNDEREWICZ, *La protection*, cit., 150 s.; M. DE DOMINICIS, *Quelques rémarques*, cit., 129 ss.; M. CANTUCCI, voce *Legislazione*, cit., 528; R. LIZZI, *Paganesimo*, cit., 671, 704 s.; A. BOTTIGLIERI, *Il I titolo*, cit., 124; G. VOLPE, *Manuale*, cit., 5, 13.

<sup>137</sup> *Haec, quae ad splendorum urbium pertinent*, secondo Nov. Postth. 4 pr.

<sup>138</sup> V. ancora Nov. Postth. 4.1. Sulla prassi distorta delle autorizzazioni, che presupponeva la complicità dei funzionari, v. quel che già si diceva sopra, testo e nt. 110.

<sup>139</sup> È appena il caso di osservare che anche ora, come durante tutta l'età postclassica, la *ratio* che ispira le disposizioni di legge è quella di salvaguardare l'*usus vel amoenitas publica* (Nov. Postth. 4.1) che quegli *aedificia antiqua* avevano sempre garantito e che adesso, però, era quasi del tutto compromessa. A sostegno v. ad esempio, per tutti, J.L. MURGA GENER, *Especulación*, cit., 161, 181; Id., *Una constitución*, cit., 587 ss., 608 ss.

Dopo la caduta dell'impero d'Occidente, un'ultima dimostrazione di sensibilità verso i problemi della conservazione del patrimonio artistico, anche immobiliare e privato, si ebbe con Teodorico, dal cui ministro Cassiodoro siamo informati circa la grande premura usata dal sovrano al fine di *vetusta servare* e di proteggere l'*ornatus urbium*, grazie alla vigilanza prestata da speciali funzionari e grazie alla previsione di incentivi a favore di chiunque offrisse la propria collaborazione in quest'ambito, aiutando per esempio la giustizia nella repressione dei furti d'opere d'arte<sup>140</sup>.

#### 4. *Considerazioni conclusive.*

Nelle pagine precedenti abbiamo già svolto riflessioni di sintesi circa l'impatto che la normativa vigente nelle diverse epoche probabilmente produsse sulla tutela degli edifici oggetto della nostra ricerca, specie in rapporto alla *ratio* che sembra aver di volta in volta ispirato quella disciplina. Non è dunque il caso di tentare, ora, una sintesi della sintesi; ma forse qualche considerazione conclusiva, che in parte riprenda i temi della premessa, possiamo qui svolgerla.

Nel diritto romano, contrariamente che nel diritto moderno, non esiste – né nella sfera immobiliare privata, né del resto in alcun'altra – una autorità istituzionalmente preposta a dichiarare un bene culturalmente rilevante. È dato però talora ravvisare l'operatività di organi pubblici, diversi a seconda dell'epoca, deputati ad esercitare, anche su quel genere di edifici, una attività di vigilanza e controllo, che in qualche caso può persino estrinsecarsi nell'imporre al proprietario di eseguire opere o nel rilasciargli autorizzazioni a compiere interventi altrimenti vietati.

Il fatto che ci troviamo di fronte ad un immobile dotato di rilievo artistico e storico, non per l'appunto desumibile in via preventiva, dobbiamo evincerlo, pur con qualche difficoltà, da altri dati. L'esistenza di un valore artistico sembra, almeno dall'età di Vespasiano in poi, as-

---

<sup>140</sup> V. Cassiod. *Var.* 2.35, 3.9 e soprattutto 7.13 (ove è riportata la famosa *formula comitivae Romanae*). A conferma v. anche, per tutti, ad esempio N.A. FALCONE, *Il codice*, cit., 15; F. CARDINI, *Cassiodoro il Grande*, Milano, 2009, 110 ss.; G. VOLPE, *Manuale*, cit., 13 s.

sicurata dalla circostanza che la normativa espressamente vieti di staccare da esso gli *ornamenta*, ossia marmi, colonne, opere d'arte e altri oggetti annessi, per lo più fabbricati con materiali nobili. L'esistenza di un valore storico, intuibile per l'età classica, è spesso testualmente riconosciuta nelle costituzioni emanate dagli imperatori di età successiva, preoccupati di salvaguardare le vestigia apparenti del glorioso passato di Roma.

L'intento che prevalentemente muove i legislatori delle differenti epoche, condizionando inevitabilmente anche la riflessione della giurisprudenza, non è però – lo si può dire – quello di tutelare le *aedes* private per la loro importanza storico-artistica in sé considerata, ma in quanto grazie a quest'ultima esse contribuiscano al *decus urbanum*. Pur con importanti eccezioni, ravvisabili soprattutto (ma non soltanto) nell'età adrianea, e forse in generale antonina, allorché correnti più colte sembrano effettivamente influenzare la produzione legislativa e giurisprudenziale in materia, il fatto che anche gli ambienti di una casa non esposti alla pubblica vista in un contesto cittadino possano essere dotati di notevole pregio, sul piano artistico, non pare suscitare analogo interesse. In qualche raro caso, la preoccupazione di proteggere l'ornato urbano, che pur normalmente coincide con quella di proteggere almeno alcuni dei beni di cui ci stiamo qui occupando, può addirittura comportare, come si è visto<sup>141</sup>, il sacrificio di questi ultimi. Quanto alle *villae* di campagna, resta d'altra parte significativa la circostanza che per lo meno alcuni provvedimenti riservino ad esse un trattamento non diverso rispetto a quello previsto per le *domus* di città.

In che cosa poi generalmente consista questo trattamento, ossia quale sia il 'contenuto' della disciplina vigente nelle varie fasi storiche che sono state esaminate, è un dato che abbiamo in qualche modo accertato e che per certi versi sorprende, perché si sostanzia in una considerevole limitazione dei poteri del proprietario privato che, per l'esperienza romana, noi francamente non pensavamo di essere destinati a riscontrare quando ci siamo accinti a questa indagine. Norme severamente sanzionate, come per esempio quelle che proibiscono di distruggere o danneggiare anche solo in parte le dimore in questione,

---

<sup>141</sup> V. sopra, in merito alle spoliazioni degli *ornamenta* delle case private, rese lecite allorché i materiali distaccati fossero destinati ad *opus rei publicae faciendum*.

o di distaccarne gli ornamenti, affissi alle pareti esterne e in certi casi persino interne all'edificio, o che ancora obbligano il *dominus* ad adoprarsi a proprie spese per la manutenzione ed il restauro dello stesso quando sia in stato di degrado, sono norme di cui abbiamo senza dubbio acclarato l'appartenenza anche all'ordinamento romano, e non solo a quello odierno.